

## COMUNE DI VOGHIERA

## Provincia di FERRARA

# PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023

## **Anticorruzione**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° DEL

#### **PREMESSA**

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il legislatore nazionale, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione (adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003) e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ha introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

- a livello "nazionale", mediante adozione, ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica e del ANAC, del cd. Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- a livello "decentrato", mediante previsione dell'obbligo, per ogni Amministrazione Pubblica, di dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettui l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione nell'Ente e, conseguentemente, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

La legge n. 190/2012, pertanto, nel suo complesso, intende perseguire l'obiettivo prioritario di prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, così come espressamente ricordato dal P.N.A. approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC – ex CIVIT) con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, essendo tanto il P.N.A. quanto il P.T.P.C. strumenti finalizzati alla prevenzione, il concetto di CORRUZIONE preso a riferimento ha un'accezione più ampia di quella rilevante ai fini penalistici, comprendendo le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, pertanto, trascendono le fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale situazione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

A livello nazionale, come detto, il P.N.A. è stato approvato dall'ANAC con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013.

Il P.N.A è stato aggiornato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

L'ANAC ha approvato il Nuovo PNA approvato con Delibera nº 1064 del 13 novembre 2019.

Il P.T.P.C.T. di ciascuna Pubblica Amministrazione deve essere approvato, a regime, dall'organo di indirizzo politico di ciascun Ente entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione medesima (art. 1, comma 8, della L. 190/2012).

In ottemperanza alle prescrizioni legislative ed agli atti sopra richiamati, pertanto, il Segretario Comunale ha quindi provveduto a predisporre il seguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T), relativi agli anni 2021-2022-2023, da sottoporre al definitivo esame ed approvazione della Giunta Comunale.

#### LE MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 97/2016

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo apportate alla normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, dal suddetto D.Lgs. 97/2016, si registrano:

- l'unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ed il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI).
  - Già il D.Lgs. 33/2013, peraltro, all'articolo 10 disponeva l'accorpamento tra la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza, prevedendo apposita e specifica sezione sulla trasparenza all'interno del PTPC, sezione da intendersi come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
- abrogazioni ed integrazioni su diversi obblighi di trasparenza, l'introduzione dell'istituto dell'Accesso civico generalizzato agli atti, ai documenti e alle informazioni detenuti dalla pubbliche amministrazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, un rafforzamento del principio che caratterizza l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

In sintesi, la nuova disciplina:

- tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo, e prevede maggiore coinvolgimento di questi ultimi nella formazione e attuazione dei Piani così come degli organismi indipendenti di valutazione (OIV/NDV), che sono chiamati a rafforzare il raccordo tra le misure anticorruzione, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel Piano quanto contento negli altri documenti di natura programmatica e strategico gestionale dell'amministrazione e del Piano della Performance, ciò al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti dall'Ente.
- guida le Amministrazioni Pubbliche verso l'adozione di concrete misure di prevenzione, senza imporre soluzioni uniformi;
- consente alle Amministrazioni di adottare diverse misure preventive, sempre che dimostrino la maggiore congruità in relazione al contesto organizzativo e a quanto indicato nel PNA.
- L'ANAC propone il PNA come strumento di indirizzo e sostegno, secondo un principio non meramente formale e adempitivo della normativa.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Esso è il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, successivamente all'entrata in vigore di quanto disposto dall'art. 19 del D.L. 90/2014 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231).

Pertanto, il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni a svolgere attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e ad adottare concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

A tal proposito, l'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle deliberazioni n. 831 e 1310 del 2016, rispettivamente di approvazione del PNA 2016 e delle Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ha disposto, in sintonia con quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016 che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza i cui obiettivi strategici, unitamente all'indicazione dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, costituiscono contenuto necessario ed ineludibile della stessa, come previsto dalla Legge 190/2012 all'articolo 1, comma 8 e dal D.Lgs. 33/2013, art. 10 comma 1.

I PNA del 2013 e del 2016 sono interrelati nel Piano del 2016, infatti:

vengono svolti approfondimenti su temi specifici, senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza;

resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA;

viene ribadita centralità analisi del rischio e delle misure specifiche di prevenzione contestualizzate, fattibili e verificabili, favorendo scambio di buone pratiche.

Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2017 al PNA 2016, a sua volta approvato con la Delibera del 3 agosto 2016. Gli snodi critici rilevati dall'Aggiornamento 2017 al PNA attengono, in via riassuntiva, al processo di approvazione dei PTPC, al sistema di monitoraggio, al coordinamento con gli atti di programmazione delle performance, alla mappatura dei processi, all'analisi e la valutazione del rischio, alla rotazione ordinaria e straordinaria.

Con la Delibera n.1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al PNA 2016.

Con la citata Delibera l'Autorità ha individuato modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità,trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensione, in attuazione di quanto previsto all'art.3 comma 1 ter del dlgs 33/2013,introdotto dal dlgs 97/2016, secondo cui l'Autorità può con il PNA prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

L'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), con delibera n. 1064 del 13/11/2019[1] e nell'allegato "1", recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", si è lungamente soffermata sulla questione della "mappatura" dei processi", all'interno del più vasto capitolo dell'analisi del contesto interno.

Le nuove indicazioni – che devono o dovrebbero essere applicate dagli enti nella redazione del PTPCT 2020-2022- prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo finale di tale processo è che l'intera attività amministrativa svolta dall'ente venga gradualmente esaminata.

Quello che oggi si chiede alle singole amministrazioni è di esaminare con la dovuta attenzione critica le scelte fatte e quelle non fatte, i processi seguiti e la strumentazione adoperata con lo scopo di verificarne la congruità in relazione ai risultati ottenuti. Tenendo bene a mente che le politiche e le misure di prevenzione della corruzione non sono (solo) piani, regole e tabelle ma espressione di un fenomeno eminentemente culturale, che come tale rende i frutti se e nella misura in cui viene vissuto dalle persone che quelle politiche e quelle misure adottano quotidianamente e che su questo riescono a creare le giuste alleanze con gli utenti dei servizi.

## 1. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

## 1.1 LE FASI

- 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge, il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta delle osservazioni pervenute a seguito di pubblica consultazione elabora il Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta per l'approvazione.
- 2. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente\Altri contenuti corruzione".
- 3. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

## Per l'anno 2021 il termine è fissato al 31 di marzo.

4. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

#### 1.2 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente e i relativi compiti e funzioni sono:

## **IL SINDACO**:

designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, della 1. n. 190);

## LA GIUNTA COMUNALE:

- ➤ adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- > adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- > propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

## IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:

- a) propone l'approvazione del PTPCT alla Giunta Comunale entro il mese di gennaio di ogni anno;
- b) predispone e pubblica sul sito internet entro il 31 dicembre di ogni anno (fatti salvi gli spostamenti disposti dall'Anac) la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- c) individua, previa proposta dei *responsabili* competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i *responsabili*;
- e) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo ai *responsabili*;
- f) fornisce indicazioni per l'applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta applicazione;
- g) stimola e verifica l'applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e degli organismi partecipati;
- h) svolge i compiti di responsabile per la trasparenza.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il RPCT in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il RPCT può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

## I RESPONSABILI DI P.O.:

- devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale,, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
- provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva

- eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.
- informano tempestivamente il RPCT in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.
- monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
- adottano le seguenti misure:
  - 1) verificano a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
- 2) promuovono accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- 3) strutturano canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- 4) svolgono incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 5) regolano l'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- 6) attivano controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
- 7) aggiornano la mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- 8) rispettano l'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- 9) redigono gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- 10) adottano le soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;
- 11) attivano i controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per conto dell'ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di una apposita auto dichiarazione o l'inserimento di una clausola nei contratti;
- 12) implementano la sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'ente.

I responsabili di P.O. sono individuati come referenti per l'applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione e forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

## **IL PERSONALE:**

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente Piano. La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare.

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al

dirigente (o responsabili) ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.

I dipendenti che svolgono la propria attività nell'ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano il proprio responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

## IL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall'ente, il RPCT nella verifica della corretta applicazione del presente Piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili.

Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT con quelli previsti nel Piano delle performance e/o nel programma degli obiettivi.

Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, ai responsabili e al RPCT, con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto della attuazione del PTPCT dell'anno di riferimento.

Essendo il Comune di Voghiera sotto i 5000 abitanti il RPCT è Presidente del NdV con obbligo di astensione qualora richiesta per legge.

Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet.

Possono essere richieste da parte dell'ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione.

## I REFERENTI:

Per ogni singolo settore il responsabile può individuare uno o più referenti, in favore di dipendenti aventi un profilo professionale idoneo, i cui nominativi sono comunicati al RPCT.

## Il RASA Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante :

Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). Nel "Piano nazionale Anticorruzione 2016", approvato con Determinazione Anac n. 831/16, l'individuazione del "Rasa" è individuata come misura organizzativa di Trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel "Ptct" del nominativo del "Rasa", previa richiesta di chiarimenti al "Rpct", l'Autorità può esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 190/12, nei confronti dell'Organo amministrativo di vertice o del "Rpct", nel caso l'omissione dipenda da quest'ultimo. Resta salva la facoltà delle Amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli ("Rasa" e "Rpct") con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal Dl. n. 179/12 e dalla normativa sulla Trasparenza, in relazione alle dimensioni ed alla complessità della propria struttura.

Per il Comune di Voghiera il RASA è stato individuato con decreto n. 9 del 27/05/2014 nella persona dell'Arch. Marco Zanoni, Responsabile settore Urbanistica, Patrimonio,

## Territorio e Ambiente;

Il Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio

Ai sensi del Dlgs 109 /2007, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE" e del D. Lgs. 231 del 21/11/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni e del DM 25/09/2015 del Ministero dell'Interno, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione"è prevista la nomina di un "Gestore", con il compito di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta "a rischio";

Essendo tale incarico attribuibile al RPCT, alla data di marzo 2021 assente, una volta individuato si procederà alla formale nomina.

## 1.3 LE RESPONSABILITÀ

## Del Responsabile per la prevenzione.

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 e all'art. 1, comma 12, della l. n. 190. L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano";
- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

## Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti; "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, l. n. 190).

## Delle P.O. per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

### 2. STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL P.T.P.C.T.

Con avviso apposito, debitamente pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente (homepage e sezione anticorruzione dell'Amministrazione trasparente), dal 22 marzo 2021 al 26 marzo 2021 si è data adeguata informazione agli stakeholder dell'avvio della procedura aperta per l'adozione del P.T.P.C.T. del Comune per gli anni 2020/2022, invitando i soggetti interessati a presentare proposte e/o osservazioni da recepire nella predisposizione dei Piani suddetti ovvero in sede di successiva implementazione ed aggiornamento dello stesso.

I contenuti del P.T.P.C.T., nonché dei successivi adeguamenti e aggiornamenti, verranno adeguatamente comunicati ai portatori di interesse ed ai rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini - oltre che mediante pubblicazione dei citati documenti nelle apposite sezioni contenute nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito - anche nel corso delle eventuali Giornate della Trasparenza .

## 3. ANALISI DEL CONTESTO

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è, dunque, quella relativa all'analisi del contesto. Questa fase serve per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ente. Viene esaminato:

- a) <u>il contesto esterno</u>, ossia l'ambiente in cui l'Ente opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali,
- b) <u>il contesto interno</u>, ossia le caratteristiche organizzative interne.

#### CONTESTO ESTERNO: SCENARIO ECONOMICO-SOCIALE - AGGIORNAMENTO 2020

## 1. Scenario economico-sociale regionale (Fonte dei dati: Unioncamere- Ufficio studi)

Lo scenario economico-sociale è stato fortemente condizionato, nel 2020, dalle ricadute della pandemia Covid-19.

Il contesto economico è caratterizzato da una caduta del prodotto interno lordo nel 2020 che si prevede¹ prossima alle due cifre (-9,9 per cento). In termini reali dovrebbe risultare inferiore dell'1,5 per cento rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009 e di poco superiore a quello del 2000 (+0,5 per cento).

L'andamento regionale risulta lievemente più pesante di quello nazionale.

La ripresa sarà forte, ma solo parziale, nel 2021 (+7,1 per cento).

Data l'elevata incertezza, nel 2020 la caduta dei consumi dovrebbe risultare sensibilmente superiore a quella del Pil (-11,8 per cento) e la loro ripresa nel 2021 non vi si allineerà (+6,9 per cento), anche per la necessità di ricostituire il livello dei risparmi.

Gli effetti della recessione sul tenore di vita sono evidenti: nel 2020 i consumi privati aggregati risulteranno inferiori del 9,2 per cento rispetto a quelli del picco del 2011, ma con un ulteriore aumento della diseguaglianza.

Nel 2020, sempre secondo le previsioni, si riducono pesantemente gli investimenti fissi lordi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si tratta di previsioni, perché lo studio è stato predisposto prima della conclusione dell'anno di riferimento

(-12,9 per cento) ed anche in questo caso nel 2021 la ripresa sarà sostenuta, ma solo parziale, grazie soprattutto ai massicci interventi pubblici.

I livelli di accumulazione nel 2020 saranno comunque inferiori del 28,3 per cento rispetto a quelli del precedente massimo risalente al 2008.

Nel 2020 la caduta del commercio mondiale, accentuata dallo sfasamento temporale della diffusione mondiale dalla pandemia, si riflette pesantemente anche sull'export regionale (-11,5 per cento), nel complesso, però, minori di quanto prospettato in precedenza e notevolmente inferiori a quelli sperimentati nel 2009 (-21,5 per cento).

Le vendite all'estero traineranno la ripresa nel 2021 con un pronto rimbalzo (+12,0 per cento). Al termine dell'anno 2020, in valore reale, le esportazioni regionali dovrebbero risultare superiori del 13 per cento al livello massimo precedente la crisi finanziaria, toccato nel 2007.

Nel 2020 l'industria, in primo luogo, e le costruzioni dovrebbero accusare il colpo più duro, ma anche nei servizi la recessione si profila pesante.

Nel 2021 la ripresa sarà solo parziale in tutti i settori, ma più pronta nell'industria.

In dettaglio, i blocchi dell'attività connessi al lock down e lo sfasamento temporale della diffusione mondiale dalla pandemia, nonostante la ripresa in corso, condurranno a una caduta del 13,7 per cento del valore aggiunto dell'industria in senso stretto regionale nel 2020.

La tendenza positiva riavviatasi con il terzo trimestre dovrebbe permettere una crescita sostenuta nel 2021 (+13,6 per cento) quando sarà l'attività industriale a trainare la ripresa.

Ma al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto reale dell'industria dovrebbe risultare inferiore del 7,7 per cento rispetto al precedente massimo del 2007.

Anche il valore aggiunto delle costruzioni subirà una caduta notevole nel 2020 (-11,3 per cento), ma nel 2021 la tendenza positiva riprenderà con decisione (+12,2 per cento), grazie anche alle misure di incentivazione adottate dal governo a sostegno del settore, della sicurezza sismica e della sostenibilità ambientale. Nonostante ciò, con questo nuovo duro colpo al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto delle costruzioni risulterà inferiore del 46,1 per cento rispetto agli eccessi del precedente massimo del 2007.

## Gli effetti negativi dello shock da coronavirus si faranno sentire più a lungo nel settore dei servizi.

Se si prevede che nel 2020 il valore aggiunto subisca una riduzione più contenuta rispetto agli altri macro-settori (-8,7 per cento), la tendenza positiva che dovrebbe affacciarsi nuovamente nel 2021 non sarà forte come per gli altri settori (+4,4 per cento).

Al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto dei servizi dovrebbe risultare inferiore del 5,5 per cento rispetto al precedente massimo toccato nel 2008.

## Il mercato del lavoro in Emilia - Romagna

Le forze di lavoro si riducono, secondo le previsioni, sensibilmente nel 2020 (-1,4 per cento), per effetto dell'uscita dal mercato del lavoro di lavoratori non occupabili e scoraggiati. Nel 2021 la crescita dovrebbe riprendere, ma compensando solo parzialmente la perdita subita (+0,9 per cento).

Il tasso di attività, calcolato come quota sulla popolazione presente totale, si ridurrà al 47,9 per cento nel 2020 e si riprenderà parzialmente nel 2021 (48,2 per cento).

La pandemia inciderà sensibilmente sull'occupazione, nonostante le misure di salvaguardia adottate, colpendo particolarmente i lavoratori non tutelati e con effetti protratti nel tempo.

L'occupazione nel 2020 si prevede ridotta del 2,1 per cento, senza una ripresa sostanziale nel 2021 (+0,2 per cento).

Il tasso di occupazione si riduce nel 2020 al 44,9 per cento e non dovrebbe risalire nel

2021. A fine anno 2020 dovrebbe risultare inferiore di 2,4 punti rispetto al precedente massimo risalente al 2002.

Il tasso di disoccupazione era pari al 2,8 per cento nel 2007 ed era salito all'8,4 per cento nel 2013.

Le misure di sostegno all'occupazione conterranno nel tempo e nel livello gli effetti negativi della pandemia sul tasso di disoccupazione, che per il 2020 salirà al 6,2 per cento e nel 2021 dovrebbe giungere sino al 6,9 per cento, il livello più elevato dal 2016.

## 2. Profilo criminologico del territorio regionale (Fonte dei dati: estratto da uno studio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale- Settore sicurezza urbana e legalità)

Come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Emilia-Romagna si deve registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data, la cui pericolosità, per diverso tempo, è rimasta confinata nell'ambito dei mercati illeciti (soprattutto nel traffico degli stupefacenti), ma che in tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse.

Infatti occorre ricordare, in primo luogo, la progressione delle attività mafiose nell'economia legale, specie nel settore edile e commerciale, e, parallelamente, lo strutturarsi di un'area grigia formata da attori eterogenei, anche locali, con cui i gruppi criminali hanno stretto relazioni al fine di sfruttare opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di aziende, ecc.).

A rendere tale scenario ancora più complesso occorre considerare, inoltre, la presenza di gruppi criminali stranieri, i quali generalmente sono impegnati nella gestione di alcuni grandi traffici illeciti, sia in modo autonomo che in collaborazione con la criminalità autoctona (fra tutti, si ricorda il traffico degli stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione). Non vanno trascurati, da ultimo, il comparire della violenza e i tentativi di controllo mafioso del territorio, i cui segni più evidenti sono rappresentati dalle minacce ricevute da alcuni operatori economici, esponenti politici, amministratori locali o professionisti dell'informazione, oltre che dalla preoccupante consistenza numerica raggiunta dalle estorsioni, dai danneggiamenti e dagli attentati dinamitardi e incendiari (reati, questi, solitamente correlati fra di loro).

Secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto origine.

Le mafie di origine calabrese (l''ndrangheta) e campana (la camorra), come dimostrano i riscontri investigativi degli ultimi anni, sono senz'altro le organizzazioni criminali maggiormente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Tuttavia va detto che esse agiscono all'interno di una realtà criminale più articolata di quella propriamente mafiosa, all'interno della quale avvengono scambi e accordi reciprocamente vantaggiosi fra i diversi attori sia del tipo criminale che economico-legale, al fine di accumulare ricchezza e potere.

A questa complessa realtà criminale, come è noto, partecipano anche singoli soggetti, i quali commettono per proprio conto o di altri soggetti, mafiosi e non, **soprattutto reati finanziari (si pensi al riciclaggio**), oppure offrono, sia direttamente che indirettamente, **sostegno di vario genere alle organizzazioni criminali**.

Di seguito, in modo sintetico, si descrivono l'intensità e gli sviluppi nella nostra regione di alcune attività e traffici criminali. Si tratta di attività caratterizzate da una certa complessità, realizzate, proprio per questa loro peculiarità, attraverso l'associazione di persone che perseguono uno scopo criminale comune.

La tabella 1, riporta il numero di persone denunciate o arrestate tra il 2010 e il 2018 perché sospettate di aver commesso questi reati per dieci reati dello stesso tipo con autore noto denunciati nel medesimo periodo di tempo .

A conferma di quanto si diceva prima, ciascuna fattispecie criminale presa in considerazione presenta un carattere inequivocabilmente associativo, visto che il rapporto che si riscontra fra il numero degli autori e quello dei delitti denunciati è regolarmente a favore dei primi.

**Tabella 1:**Numero di persone denunciate o arrestate dalle forze di polizia ogni dieci reati denunciati con autore noto in Emilia-Romagna, in Italia e nel Nord-Est. Distinzione per alcune fattispecie delittuose. Periodo 2010-2018

	Emilia-		
	Romagna	Italia	Nord-Est
Associazione a delinquere	87	91	76
Omicidi di mafia	30	57	30
Estorsioni	17	20	17
Danneggiamenti, attentati	15	16	15
Produzione, traffico e spaccio di			
stupefacenti	19	20	20
Sfruttamento della prostituzione	27	27	26
Furti e rapine organizzate	21	21	20
Ricettazione	15	15	16
Truffe, frodi e contraffazione	14	16	14
Usura	24	27	21
Riciclaggio e impiego di denaro illecito	27	25	27

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Di ciascuno di questi reati, si esamineranno gli sviluppi e il peso che hanno avuto nella nostra regione e nelle sue province in un arco temporale di dieci anni: dal 2010 al 2019, che corrisponde al periodo più recente per cui i dati sono disponibili.

Nella tabella 2, sotto riportata, è indicata la somma delle denunce rilevate dalle forze di polizia tra il 2010 e il 2019, il tasso di variazione medio annuale e il tasso medio di delittuosità calcolato su 100 mila abitanti. Al fine di contestualizzare la posizione dell'Emilia-Romagna rispetto a tali fenomeni, nella tabella sono riportati anche i dati che riguardano l'Italia e il Nord-Est, ovvero la ripartizione territoriale di cui è parte.

Tabella 2: Reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria in Emilia-Romagna, in Italia e nel Nord-Est. Periodo 2010-2019 (nr. complessivo dei reati denunciati; tasso di variazione medio annuale; tasso di delittuosità medio per 100.000 abitanti).

	EMILIA-ROMAGNA				TALIA		NORD-EST			
	Totale delitti denunciati	Tasso di variazione medio	Tasso su 100 mila ab.	Totale delitti denunciati	Tasso di variazione medio	Tasso su 100 mila ab.	Totale delitti denunciati	Tasso di variazione medio	Tasso su 100 mila ab.	
Truffe, frodi e contraffazione	114.171	7,9	258,1	1.533.289	8,2	254,5	274.894	9,8	237,1	
Stupefacenti	25.841	2,4	58,4	355.472	2,1	59,0	58.959	2,4	50,8	
Ricettazione e contrabbando	17.913	-3,5	40,5	230.420	-4,2	38,3	37.242	-3,8	32,1	
Furti e rapine organizzate	6.106	-5,1	13,8	82.014	-6,9	13,6	11.334	-4,4	9,8	
Estorsioni	5.768	11,4	13,0	80.529	5,2	13,4	11.538	9,3	10,0	
Danneggiamenti, attentati	3.743	-2,1	8,5	95.934	-2,5	15,9	8.066	-2,3	7,0	
Sfruttamento della prostituzione	1.072	-9,8	2,4	10.523	-11,4	1,7	2.166	-9,0	1,9	
Riciclaggio	1.008	12,0	2,3	17.033	4,1	2,8	2.532	8,9	2,2	
Usura	369	17,1	0,8	3.466	-5,5	0,6	635	4,7	0,5	
Associazione a delinquere	321	5,3	0,7	8.370	-4,0	1,4	1.059	-3,1	0,9	
Omicidi di mafia	1	-100,0	0,0	469	-4,7	0,1	1	-100,0	0,0	
Totale delitti associativi	176.313	5,0	398,6	2.417.519	4,8	401,3	408.426	6,4	352,2	

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Considerati complessivamente, questi reati nella nostra regione sono cresciuti in media di cinque punti percentuali ogni anno (**di 5,9 nell'ultimo biennio**), in Italia di 4,8 (di 6 nell'ultimo biennio) e nel Nord-Est di 6,4 punti (di 9,3 nell'ultimo biennio)<sup>2</sup>.

Più in particolare, limitando lo sguardo all'Emilia-Romagna, nel decennio esaminato, il reato di usura è cresciuto in media di 17 punti percentuali all'anno (di 33 solo nell'ultimo biennio), quello di riciclaggio di 12 (di 38 nell'ultimo biennio), le estorsioni di 11 (benché nell'ultimo biennio siano diminuite di oltre 4 punti), le truffe, le frodi e i reati di contraffazione di 8 (di 13 nell'ultimo biennio), il reato di associazione a delinquere di 5 (benché nell'ultimo biennio sia diminuito di 22 punti), i reati riguardanti gli stupefacenti di oltre 2 punti (benché nell'ultimo biennio siano diminuiti di 2 punti percentuali).

Diversamente da questi reati, ancora nel decennio esaminato, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi nel decennio considerato sono diminuiti in media di 2 punti percentuali all'anno (di 21 solo nell'ultimo biennio), i reati di ricettazione e di contrabbando di quasi 4 punti (di 22 nell'ultimo biennio), i furti e le rapine organizzate di 5 (di quasi 13 nell'ultimo biennio) e il reato di sfruttamento della prostituzione di 10 (anche se nell'ultimo biennio ha registrato una crescita di 6 punti).

Come si può osservare nella tabella 3, riportata di seguito, la tendenza di questi reati non è stata omogenea nel territorio della regione.

Tabella 3:

Andamento dei reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria nelle province dell'Emilia-Romagna.

Periodo 2010-2019 (tasso di variazione medio annuale)

	ER	PC	PR	RE	МО	ВО	FE	RA	FC	RN
Usura	17,1	0,0	93,2	0,0	7,8	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Riciclaggio	12,0	22,1	15,0	78,1	19,8	3,4	0,0	34,7	100,7	60,8
Estorsioni	11,4	15,3	11,6	17,7	12,9	17,7	12,3	12,9	12,8	11,0
Truffe, frodi e contraffazione	7,9	9,1	7,8	11,1	7,7	8,2	12,7	8,0	4,3	6,2
Associazione a delinquere	5,3	0,0	0,0	0,0	2,6	28,9	0,0	0,0	153,7	0,0
Stupefacenti	2,4	11,3	8,8	1,4	2,7	1,9	7,0	3,9	2,2	0,2
Sfruttamento della prostituzione	-9,8	29,4	94,4	22,3	-6,3	-8,8	-4,3	6,9	-17,3	-18,8
Furti e rapine organizzate	-5,1	1,0	-2,1	-5,3	2,6	-4,6	1,1	-7,5	-8,1	-2,9
Ricettazione e contrabbando	-3,5	-1,0	-2,0	-4,2	0,9	-2,4	-1,7	-2,8	-4,7	-4,8
Danneggiamenti, attentati dinamitardi	-2,1	0,3	7,4	1,6	-0,7	-0,6	7,9	-2,1	-9,3	5,4
Omicidi di mafia	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	5,0	6,7	6,1	6,5	5,5	5,2	8,6	4,5	2,1	2,5

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

I rilievi esposti nella tabella, in cui sono esposti gli andamenti medi per provincia dei reati durante il decennio, si possono così sintetizzare:

- 1 **nella provincia di Piacenza** sono cresciute oltre la media regionale i **reati di riciclaggio**, le estorsioni, le truffe, le frodi e la contraffazione, i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari (va fatto notare che riguardo a questi ultimi tre gruppi di reati, la tendenza della provincia è stata opposta a quella della regione: mentre infatti in regione questi reati sono diminuiti, qui sono aumentati sensibilmente);
- 2 **la provincia di Parma** ha avuto una crescita superiore alla media della regione rispetto ai reati di usura, di **riciclaggio**, a quelli riguardanti gli stupefacenti e, in controtendenza rispetto a quanto è avvenuto in generale nella regione, ai reati di sfruttamento della prostituzione e ai danneggiamenti;
- 3 la provincia di Reggio Emilia ha registrato una crescita superiore alla media regionale riguardo ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e alle truffe, alle frodi e alla contraffazione; in controtendenza rispetto a quanto si è registrato in generale in

2

- regione, in questa provincia sono cresciuti anche i reati di sfruttamento della prostituzione e i danneggiamenti;
- 4 *la provincia di Modena* ha avuto una crescita più elevata di quella media regionale rispetto ai **reati di riciclaggio** e alle estorsioni; diversamente dall'andamento regionale, in questa provincia sono aumentati anche i furti e le rapine organizzate e i reati di ricettazione e di contrabbando;
- 5 **nella provincia di Bologna** si sono registrati valori superiori alla media regionale per i reati riguardanti **il riciclaggio** e le estorsioni;
- 6 **nella provincia di Ferrara** sono cresciuti in misura superiore alla media le estorsioni, le truffe e i reati riguardanti gli stupefacenti; in controtendenza all'andamento medio della regione, in questa provincia sono cresciuti anche i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti;
- 7 la provincia di Ravenna registra valori superiori alla media della regione relativamente ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e a quelli che riguardano gli stupefacenti; diversamente di quanto si è registrato a livello regionale, in questa provincia è cresciuto anche il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione;
- 8 *la provincia di Forlì-Cesena* registra valori superiori alla media della regione relativamente ai **reati di riciclaggio**, alle estorsioni e al reato di associazione a delinquere;
- 9 *la provincia di Rimini* registra valori superiori alla media regionale riguardo ai **reati di riciclaggio** e, contrariamente alla tendenza media della regione, ai danneggiamenti e agli attentati dinamitardi e incendiari.

Una sintesi utile, a fini interpretativi, di quanto è stato illustrato finora, è possibile ottenerla dalla tabella 3.

La tabella illustra *tre diversi indici* che misurano l'incidenza della presenza della criminalità organizzata nel territorio della regione.

In particolare, gli indici sono stati ottenuti dai reati esaminati più sopra in modo dettagliato, i quali, seguendo quanto è noto in letteratura, sono stati raggruppati in tre diversi ambiti in cui agiscono i gruppi criminali:

- 1. l'ambito del controllo del territorio (Power Syndacate): vi ricadono una serie di reati-spia che attestano il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali (come gli omicidi per motivi di mafia, i reati di associazione a delinquere mafiosa, le estorsioni, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari); queste attività criminali generalmente sono consolidate e incidono in misura elevata nelle zone di origine delle mafie, o dove le mafie sono presenti da più tempo:
- 2. l'ambito della gestione dei traffici illeciti (Enterprise Syndacate): vi ricadono i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate, i reati di ricettazione. Queste attività criminali risultano tendenzialmente più diffuse, sia nei territori di origine delle mafie che altrove, dove insistono grandi agglomerati urbani.
- 3. l'ambito delle attività criminali economiche-finanziarie: vi ricadono i reati di riciclaggio, di usura, le truffe, le frodi e i reati di contraffazione. Queste attività criminali tendono a essere più diffuse nei territori economicamente e finanziariamente ricchi. Spesso coinvolgono una rete di soggetti afferenti spesso al mondo delle professioni, non necessariamente strutturati all'interno delle organizzazioni, ma per le quali questi offrono prestazioni specialistiche.

Presenza della criminalità organizzata nelle province dell'Emilia-Romagna secondo gli indici di "Controllo del territorio", "Gestione di traffici illeciti" e delle "Attività criminali economiche-finanziarie". Periodo 2010-2019 (tassi medi del periodo su 100 mila residenti; indice di variazione media annuale del periodo; indice di variazione del biennio 2018-2019).

	Power Syndacate (Controllo del territorio)				ise Syndad dei traffici		Crimine Economico-Finanziario		
	Tasso su 100 mila ab.	Variazione media	Variazione 2018-2019	Tasso su 100 mila ab.	Variazione media	Variazione 2018-2019	Tasso su 100 mila ab.	Variazione media	Variazione 2018-2019
Italia	30,8	0,2	-7,0	112,9	-1,2	-6,0	258,5	8,1	11,2
Nord-est	17,9	3,0	-7,4	94,9	-0,6	-6,4	240,6	9,8	15,2
Emilia-Romagna	22,2	4,5	-10,1	115,2	-0,8	-9,1	261,3	7,9	12,7
Piacenza	16,7	6,5	-13,6	94,7	5,0	-5,9	205,4	8,8	7,0
Parma	23,0	7,2	-16,3	106,0	2,2	-6,6	264,1	7,9	16,9
Reggio nell'Emilia	19,1	6,9	-41,3	79,0	-2,0	3,9	204,4	11,2	15,6
Modena	16,3	4,3	-6,1	86,9	1,1	-2,2	219,9	7,8	12,3
Bologna	29,2	8,1	11,0	147,5	-1,3	-15,4	340,9	8,1	7,5
Ferrara	18,7	4,8	<b>-</b> 5,5	95,8	2,1	<b>-</b> 5,4	223,0	12,8	32,8
Ravenna	22,5	2,1	14,9	157,3	-0,6	-10,1	273,4	7,9	20,6
Forlì-Cesena	18,4	3,3	-4,6	93,8	-2,1	-29,8	236,2	4,3	9,9
Rimini	29,2	7,8	-38,6	157,3	-2,8	0,6	295,9	6,3	4,7

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Come si può osservare nella tabella, il valore dell'indice che attesta il "controllo del territorio" da parte delle organizzazioni criminali nella nostra regione è decisamente sotto la media dell'Italia, ma risulta più alta della media della ripartizione territoriale del Nord-Est.

Per quanto riguarda invece gli altri due ambiti di attività la nostra regione detiene tassi leggermente superiori a quelli medi dell'Italia e molti più elevati di quelli Nord-Est.

In particolare, riguardo alla **gestione dei traffici illeciti** il tasso della regione è di 115,2 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 112,9, mentre quello del Nord-Est di 94,9 ogni 100 mila abitanti), mentre per quanto riguarda l'ambito della **criminalità economica-finanziaria il tasso regionale è di 261,3 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 258,5, mentre quello del Nord-Est 240,6).** 

Osservando ora l'incidenza di queste attività all'interno della regione, emergono quattro province dove i valori dei tassi risultano più elevati di quelli medi regionali: Parma, Bologna, Ravenna e Rimini. In particolare, nella provincia di Parma risultano più elevati i tassi che afferiscono agli ambiti del controllo del territorio e delle attività criminali economiche-finanziarie, mentre nelle Provincie di Bologna, Ravenna e Rimini si registrano tassi più elevati della media rispetto a tutte e tre gli ambiti criminali.

Un tasso così elevato, nel nostro territorio, di reati da "colletti bianchi" (economico-finanziari) preoccupa anche perché, come hanno rilevato i giudici del processo Aemilia, i clan mafiosi presenti in Emilia presentano "una strategia di infiltrazione che muove spesso dall'attività di recupero di crediti inesigibili per arrivare a vere e proprie attività predatorie di complessi produttivi fino a creare punti di contatto e di rappresentanza mediatico-istituzionale"<sup>3</sup>.

Questo obbliga le Pubbliche amministrazioni a **rafforzare le proprie misure di contrasto alla corruzione e ai reati corruttivi in genere**, e ad attrezzarsi per evitare di collaborare, magari in modo ignaro, al riciclaggio, nell'economia legale, di proventi da attività illecite e quindi all'inquinamento dei rapporti economici, sociali e politici.

Ma anche per evitare, in uno scenario economico-sociale in ginocchio a causa della pandemia, che le ingenti risorse finanziarie e le misure di sostegno messe o che saranno messe in campo a favore della imprese non siano intercettate e non costituiscano un'ulteriore occasione per la criminalità organizzata.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fonte: N. Gratteri e A. Nicaso, in "Ossigeno illegale", pag. 74 (ed. Mondadori, 2020)

#### 3. Attività di contrasto sociale e amministrativo

(Fonti dei dati: Gabinetto del Presidente della Giunta regionale- Settore sicurezza urbana e legalità; struttura di coordinamento della Rete per l'integrità e la Trasparenza-Giunta regionale)

Alla luce di questo scenario indubbiamente preoccupante, in ordine alla infiltrazione della criminalità organizzata nel territorio emiliano-romagnolo, nonostante anche autorevoli osservatori sostengano che la presenza delle mafie in regione, e più in generale nel Nord Italia, sarebbe stata trascurata o sottovalutata dalle classi dirigenti locali e dalla società civile, tanto le amministrazioni del territorio, quanto l'opinione pubblica e la società civile non solo sono consapevoli di questo pericoloso fenomeno, ma ormai da diverso tempo cercano di affrontarla nei modi e con gli strumenti che gli sono più consoni.

Oltre alla Legge Regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili", (c.d. Testo Unico della Legalità), di cui parleremo a breve, infatti, molte altre attività volte a prevenire e contrastare le mafie e il malaffare, realizzate sia dalla Regione che da molti enti del territorio prima che questa legge fosse approvata, dimostrerebbero il contrario.

D'altra parte, nessuna sottovalutazione del problema sembrerebbe esserci stata da parte della società civile, considerati gli straordinari sviluppi registrati in questi anni dal fronte dell'antimafia civile, il quale ha visto attivamente e progressivamente coinvolte numerose associazioni del territorio regionale fino a diventare fra i più attivi nel panorama italiano.

Allo stesso modo, non si può neppure negare che l'opinione pubblica oggi si dimostri disattenta, inconsapevole o, peggio ancora, indifferente di fronte a tale problema. <sup>4</sup>

Ritornando al Testo Unico della Legalità, con l'adozione di tale legge la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d'intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:

- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell'edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell'Elenco di Merito delle imprese e degli operatori economici (art. 14);
- il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l'Autorità anticorruzione (art. 24);
- la riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
- la promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Già nel 2012, quindi molto prima che le forze investigative portassero a compimento l'operazione "Aemilia", due cittadini su tre non avevano nessuna difficoltà ad ammettere la presenza delle mafie nella nostra regione e quattro su dieci nel proprio comune, indicando la 'ndrangheta e la camorra fra le organizzazioni più attive (secondo quanto risulta da una indagine demoscopica condotta nel 2012 nell'ambito delle attività del Settore sicurezza urbana e legalità della Regione Emilia-Romagna).

Ulteriori misure specifiche vengono adottate per il settore dell'autotrasporto e facchinaggio, con il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo negli ambiti della logistica, e in quelli del commercio, turismo, agricoltura e della gestione dei rifiuti, anche al fine di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della manodopera (artt. 35-42).

Viene favorita poi una maggiore condivisione di informazioni sui controlli da parte dei corpi deputati alla protezione del patrimonio naturale, forestale e ambientale in genere, oltre al maggiore sostegno alle attività della rete del lavoro agricolo, cercando di prevenire l'insorgenza di fenomeni illeciti all'interno del contesto agricolo.

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una "**Rete per l'Integrità e la Trasparenza**", ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo. Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017.

La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, ben **229 enti,** permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro territorio. E' stato anche costituito un Tavolo tecnico sul tema dell'**antiriciclaggio**.

Prosegue poi l'azione di diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di imprese e la valorizzazione del rating di legalità, attraverso i bandi per l'attuazione delle misure e degli interventi della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione. L'adesione diviene così requisito indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dai bandi.

Continua l'attività dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici.

È stato realizzato l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento

dell'Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 - Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), sono state introdotte norme ed obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle operazioni urbanistiche. In particolare, l'articolo 2 (Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione), oltre a ribadire che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e contro i conflitti di interesse, definite dalle leggi statali e dall'ANAC, introduce inoltre l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, disciplinata dall'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, relativamente ai soggetti privati che propongono alle amministrazioni comunali l'esame e l'approvazione di progetti urbanistici, nell'ambito dei diversi procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti produttivi).

A seguito di diversi incontri tematici e della deliberazione di Giunta n. 15 del 8 gennaio 2018, è stato sottoscritto il 9 marzo 2018 il Protocollo di intesa per la legalità negli appalti di lavori

pubblici e negli interventi urbanistici ed edilizi, tra la Regione, il Commissario delegato per la ricostruzione e le nove Prefetture/Uffici territoriali del governo, operanti in Emilia-Romagna, volto ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di inserimento della criminalità organizzata nel settore delle opere pubbliche e dell'edilizia privata, migliorando l'interscambio informativo tra gli enti sottoscrittori, garantendo maggiore efficacia della prevenzione e del controllo, anche tramite l'estensione delle verifiche antimafia a tutti gli interventi finanziati con fondi destinati alla ricostruzione. Nell'ambito di tale Protocollo, volto ad aggiornare, integrare e rinnovare l'omologo accordo siglato il 5 marzo 2012, tra la Regione e le Prefetture, oltre a recepire il nuovo Codice degli appalti pubblici, con la deliberazione di Giunta n. 2032 del 14/11/2019, è stato approvato l'Accordo attuativo dell'Intesa per la legalità firmato il 9 marzo 2018 per la presentazione alle Prefetture-UTG, attraverso il sistema informativo regionale SICO della notifica preliminare dei cantieri pubblici, di cui all'art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). Tale Accordo dà anche attuazione a quanto previsto dagli art. 30 e 31, della LR. 18/2016, in materia di potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri.

Inoltre, si prevedono anche misure indirizzate ad agevolare l'attuazione dell'art. 32 della L.R. 18/2016 sul requisito della comunicazione antimafia per i titoli abilitativi edilizi relativi ad interventi di valore complessivo superiore a 150mila euro, nonché l'attuazione delle richiamate norme della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017) inerenti all'obbligo di informazione antimafia per i soggetti privati proponenti progetti urbanistici.

Con il Protocollo, firmato il 9 marzo 2018, per le specifiche esigenze legate al processo della ricostruzione post-sisma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato alla ricostruzione si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture che insistono sul cd. "cratere" (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) le risorse umane necessarie e strumentali con il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto.

Va rimarcato che il Protocollo migliora l'interscambio informativo tra le Prefetture e le altre Pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia e tempestività delle verifiche delle imprese interessate, ed è anche teso a concordare prassi amministrative, clausole contrattuali che assicurino più elevati livelli di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Va rimarcato, inoltre, che le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa sono estese non solo all'ambito pubblico, ma anche al settore dell'edilizia privata puntando a promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme.

La Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell'ambito della promozione della cultura della legalità.

Nel 2020 sono stati presentati 39 progetti alla Regione, da enti locali e università, per progetti e interventi per la diffusione della legalità sul territorio emiliano, da Piacenza a Rimini, per un investimento di circa 1,6 milioni di euro: questi progetti sono stati sostenuti dalla Regione con un contributo di quasi un milione di euro, nell'ambito delle proprie politiche per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato.

I 39 progetti, il numero più alto mai registrato in questi anni, provengono da 29 Comuni, 5 Unioni, 1 Provincia e tutte 4 le Università della Regione (Bologna; Modena e Reggio Emilia; Parma e Ferrara).

Nell'ambito delle politiche della Regione per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato, molteplici sono le iniziative culturali e i seminari proposti alle comunità, tra cui cinque corsi di formazione specialistica per operatori delle imprese e degli enti pubblici. E ancora, progetti per la costituzione di osservatori provinciali e comunali e cinque rilevanti progetti per il recupero di beni confiscati.

Si menzionano i cinque Accordi di programma con i Comuni di Calendasco (Pc), Maranello (Mo), Berceto (Pr), Forlì e l'Unione Reno Galliera nella pianura bolognese, per la riqualificazione

di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, con un finanziamento regionale complessivo di oltre 433mila euro.

Per quanto riguarda l'oggetto dei cinque Accordi sui beni confiscati, si precisa che:

- quello con il Comune di Calendasco, intende trasformare il Capannone "Rita Atria" in una "Casa della cultura della legalità" per tutta la provincia di Piacenza, oltre che nella sede di varie associazioni del territorio e dell'Osservatorio Antimafia, gestito da Libera in collaborazione con il Liceo Gioia di Piacenza;
- il progetto del Comune di Maranello (Mo), riguarda la seconda fase di riqualificazione di un bene immobile confiscato, per farne il luogo di graduale avvio o riavvio al lavoro di donne socialmente deboli (disoccupate o inoccupate, sole con figli, vittime di violenza);
- quello con il Comune di Berceto (Pr) punta a valorizzare ulteriormente "Villa Berceto" con interventi di efficientamento energetico, struttura già trasformata negli anni scorsi, grazie al supporto della Regione, in piscina, centro idroterapico, palestra e biblioteca comunale, oltre ad ampliarne l'uso a favore degli anziani.
- quello con il Comune di Forlì prevede la riqualificazione e il riutilizzo di un fabbricato con la valorizzazione di spazi abbandonati caratterizzati da elevata valenza sociale, vista la connotazione del locale, fortemente aggregativa per la realtà del quartiere;
- infine quello, nella bassa pianura bolognese, con l'Unione Reno Galliera, intende dare continuità al recupero e riutilizzo per fini sociali del bene confiscato "Il Ponte", già trasformato negli anni scorsi, sempre con i finanziamenti regionali, in centro di accoglienza abitativa e presidio della Polizia Municipale di Pieve di Cento e Castello d'Argile.

Il dettaglio con cui si sono illustrati i progetti di cui sopra permette anche di dimostrare la sensibilità ai temi della legalità da parte delle diverse componenti della società emiliano-romagnola (istituzioni, associazioni private, cittadini).

A riprova di ciò, si ricorda anche che a fine luglio 2020, si è insediata in Regione Emilia-Romagna, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, organismo con funzioni conoscitive, propositive e consultive di cui fanno parte rappresentanti delle istituzioni locali e statali, del mondo del lavoro e dei settori produttivi, della società civile ed esperti degli ambiti professionali, accademici e di volontariato. Con i presidenti della Regione e dell'Assemblea legislativa regionale vi partecipano anche tutti i presidenti dei Gruppi consiliari presenti nella stessa Assemblea legislativa.

Con la costituzione della Consulta si intende così compattare, a difesa della legalità e contro la criminalità organizzata, tutto il sistema istituzionale e socioeconomico dell'Emilia-Romagna.


Nell'anno 2020 per quanto di conoscenza di questo R.P.C.T., non si sono avuti casi di ricorso, nè episodi di malaffare che hanno coinvolto la pubblica amministrazione parimenti non si sono avute segnalazioni da parte dei whistleblower, nè sono apparsi sul giornali articoli che hanno evidenziato situazioni malaffare o di corruzione,

## 3.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'Ente.

Di seguito si riporta la DOTAZIONE ORGANICA del Comune di Voghiera

Settore '	'Segreteria, Affari Generali e Servi	zi alla Persona
Categorie	Profili professionali	Totale
С	Istruttore Amministrativo	4
С	Collaboratore Professionale (Vigile)	1
В	Esecutore Amministrativo	1 (part time 50%)
	Totale Settore	6
	Settore "Finanza, Tributi e Perso	nale"
Categorie	Profili Professionali	Totale
D	Istruttore Dir. Contabile	1
С	Istruttore Contabile	2
С	Istruttore Amministrativo	1
	Totale Settore	4
Settore '	'Urbanistica, Territorio, Patrimon	io e Ambiente"
Categorie	Profili Professionali	Totale
D	Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico	1
С	Istruttore Tecnico	3
В	Esecutore	2
В	Esecutore Amm.vo	1 (part.time 50%)
	Totale Settore	6
	Totale Generale	16 (il part – time è ricoperto da un solo dipendente)



La struttura organizzativa del Comune si compone di tre settori con a capo un responsabile. Nelle persone dei responsabili di settore si individuano i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza e precisamente:

- Arch. Marco Zanoni- Responsabile Settore Urbanistica, Patrimonio, Territorio e Ambiente nominato con Decreto Sindacale n. 8 del 29/05/2019;
- Rag. Alessandra Schianchi Responsabile Settore Finanze e Bilancio nominata con Decreto Sindacale n. 4 del 02/12/2020;
- Arch. Marco Zanoni Responsabile pro tempore Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona nominato con Decreto Sindacale n. 8 del 29/05/2019 (a fare data dal 13/11/2020 per effetto dello scioglimento anticipato della convenzione di Segreteria comunale fra i Comuni di Cento e Voghiera);

## I referenti:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile anticorruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio dell'attività che si svolge;
- svolgono attività informativa oltre che nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione anche nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale del proprio settore quando previsto
- osservano e attuano le misure contenute nel P.T.P.C. e vigilano sulla corretta e puntuale applicazione del contenuto del presente piano da parte di tutti i dipendenti assegnati al proprio settore (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);
- svolgono attività di monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e relazionano al Responsabile anticorruzione in caso di sforamenti.

L'analisi del contesto interno in relazione al sistema organizzativo dell'Ente, evidenzia la ristretta dotazione organica che ha comportato, quale conseguenza diretta, l'assegnazione dei singoli dipendenti ad uffici destinati allo svolgimento di specifiche attività; ciò, se da una parte ha comportato l'acquisizione di rilevanti competenze specialistiche del personale adibito allo svolgimento di determinate attività (ad esempio, nei campi dell'edilizia, dei lavori pubblici, dei servizi demografici, dello sportello attività produttive e così via), dall'altra ha reso e rende più difficile l'interscambiabilità di ruoli e competenze all'interno della struttura organizzativa, con le conseguenti difficoltà riscontrate in sede di rotazione del personale

## 3.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Il Comune è dotato dei seguenti strumenti di programmazione:

- Piano esecutivo di gestione : ultimo approvato anno 2020
- Piano della performance: ultimo approvato anno 2020
- Piano della alienazioni e valorizzazioni: ultimo approvato anno 2020
- Piano di razionalizzazione degli acquisti: ultimo approvato anno 2020
- Documento Unico di Programmazione 2020-22
- Contrattazione decentrata integrativa anno 2020
- Piano delle azioni positive 2020/2022

- C.U.G.
- Patto di integrità (art. 1 comma 17 della legge 190/2012) L'art. 1 comma 17 della legge 190/2012 recita: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara". Il Comune di Voghiera si è appositamente dotato di un Patto di Integrità, da applicare a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture così come individuate dall'art. 3 comma 36 del D.lgs. 163/2006.

#### 3.4 IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Comune ha adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013).

Sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e alle integrazioni previste dal codice integrativo.

#### 3.5 LE FORME ASSOCIATIVE

## Il Comune ha aderito:

- > alla convenzione intercomunale per la gestione unificata di affidamenti di lavori pubblici, forniture e sevizi (SIATE) tra i comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;
- > alla convenzione per la gestione associata della Segretaria comunale con il Comune di Cento fino a novembre 2020;
- > alla convenzione per la gestione del Corpo intercomunale di Polizia Municipale tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;
- > alla convenzione per la gestione associata del Servizio Informatico tra i comuni di Ferrara e Voghiera;
- > alla convenzione per la gestione associata del Progetto " Patto dei Sindaci PAES" tra i comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;
- > alla convenzione per la gestione associata dell'attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile di coordinamento dei primi soccorsi tra i comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;
- > alla convenzione per la gestione associata delle funzioni del settore sociale e del piano per la salute e il benessere sociale tra i comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;
- alla convenzione per la gestione associata dell'attività di statistica per lo svolgimento dei censimenti nell'ambito dell'associazione intercomunale "Terre Estensi" tra i comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;

### Nel corso del 2020

- non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi;
- non stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti;
- non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.);
- tramite la procedura di whistleblowing non sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione ;
- non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione.

## LE SOCIETA' E GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Voghiera detiene le seguenti partecipazioni societarie:

#### SOCIETA' PARTECIPATE (art. 22 comma 1 lettera b) e comma 2 - D. Lgs. N. 33) Attività svolte in favore dell'Amministrazione ed Funzioni attribuite Misura della Durata Ragione sociale sito internet dell'Ente (sintesi oggetto sociale) attività di servizio pubblico partecipazione impegno affidate CLARA S.P.A. La Società ha per oggetto: (sorta con effetto dal raccolta, trasporto, riciclaggio e raccolta, trasporto, riciclaggio 01/06/2017 smaltimento dei rifiuti; e smaltimento dei rifiuti; 31/12/2050 dalla fusione per spazzamento strade con raccolta e 1,74% www.clarambiente.it spazzamento strade con incorporazione della società smaltimento rifiuti; raccolta e smaltimento rifiuti: CMV RACCOLTA S.r.l. in autotrasporto di rifiuti e cose per conto AREA S.p.A.) di terzi; La Società ha per oggetto: gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al AREA Impianti S.P.A. perseguimento dell'oggetto Sociale; 3,80% 31/12/2050 www.areaimpianti.net altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società; l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; La Società ha per oggetto l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed ACOSEA IMPIANTI S.R.L. altre dotazioni patrimoniali Servizio idrico integrato 1,32% 31/12/2050 www.acoseaimpianti.it strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato Rete Lepida Integrazione e Interconnessione Reti, Servizi LEPIDA S.P.A. Di Data Center, ACI Anagrafe 0.0014% 31/12/2050 Reti e servizi di telecomunicazione www.lepida.it Comunale degli Immobili, SiedER, PARIX, Lepida MAN Attuazione delle linee di S.I.PRO. AGENZIA pianificazione e di programmazione PROVINCIALE PER LO economica degli enti locali ferraresi, 0.16% 31/12/2025 www.siproferrara.com SVILUPPO S.P.A. operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali

Ad avviso dell'ANAC spetta alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici:

- promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla (determinazione n. 8/2015 pag. 5);
- dare impulso e vigilare sulla nomina degli RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del «modello 231», ove adottato, anche con strumenti propri del controllo quali atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutari e organizzative etc. (Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 contenente «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»)

Il RPCT sollecita le società e gli organismi partecipati alla applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne verifica l'applicazione. Acquisisce gli specifici piani adottati da tali soggetti e può formulare osservazioni e rilievi, che sono trasmessi alla società/organismo partecipato e al sindaco. Acquisisce la relazione annuale predisposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione della società/organismo partecipato.

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce informazioni sulle attività svolte e documenti.

## 4 .COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

Il sistema di misurazione e valutazione della performance", costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la "trasparenza" si concretizza.

Si prevede l'inserimento di obiettivi gestionali assegnati al Responsabile per la prevenzione della corruzione e alle P.O., contenenti specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione corruzione.

Pertanto il presente Piano viene inviato al nucleo di valutazione il quale, nella valutazione della Performance e nell'erogazione delle indennità di risultato al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi dovrà verificare preliminarmente che siano state adottate le misure di contrasto indicate presente PTPCT e la pubblicazione sul sito internet dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente sia delle informazioni obbligatorie di cui al D. lgs. 33/2013 e s.m.i.

In mancanza della verifica dell'adempimento non potrà essere erogata alcuna indennità di risultato ; nel caso venga accertato un adempimento parziale, l'indennità verrà proporzionalmente ridotta.

## Allegato TAVOLA COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

### 5. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### 5.1 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso.

## 5.2 LA MAPPATURA DEI PROCESSI Le aree e le attività a rischio

La mappatura dei processi amministrativi condotta presso il Comune di Voghiera ha seguito le priorità indicate dal c. 16 dell'art. 1 della L. 190/2012, il quale ha disposto che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n. 150 del 2009.

Gli allegati 1 e 2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 hanno peraltro individuato, quali aree di rischio comuni ed obbligatorie per tutti gli enti, le seguenti fattispecie:

- A) Area di rischio relativa all'acquisizione e progressione del personale;
- B) Area di rischio relativa ai contratti pubblici;
- C) Area di rischio relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) Area di rischio relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Le suddette aree di rischio sono state ritenute in grado di ricomprendere l'insieme dei processi amministrativi in cui si articola l'attività dell'ente; in tal senso l'attività di mappatura svolta negli anni precedenti si era limitata a classificare tutti i processi secondo le quattro aree obbligatorie.

L'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Determina ANAC 12/2015) ha promosso il superamento della suddivisione tra aree obbligatorie e aree ulteriori, suggerendo la ripartizione tra "aree generali" ed "aree specifiche"; tra le "aree generali", oltre alle quattro "ex" aree obbligatorie, aggiunge le aree relative a:

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso.

Per quanto riguarda le "aree specifiche", pur lasciando autonomia all'ente nell'individuazione delle stesse, la determina ANAC n. 12/2015 ritiene che, a livello di ente locale, sia ragionevole

considerare le aree dello smaltimento rifiuti e della pianificazione urbanistica.

Tenuto conto della suddetta ripartizione si è proceduto ad una riclassificazione dei processi, che ha tenuto conto delle aree generali previste dall'ANAC e di alcune tra le aree specifiche suggerite dalla stessa ANAC.

I processi così definiti, sono suddivisi secondo le seguenti aree:

- •concorsi, prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione del rapporto di lavoro;
- •contratti pubblici;
- •gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- •concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- •autorizzazioni e concessioni.

Dall'analisi del contesto di riferimento dell'Amministrazione, sono state individuate altre aree a rischio cc.dd. specifiche, che si aggiungono a quelle generali di cui sopra, oltre che singoli processi a rischio non compresi nelle aree in argomento.

Le aree a rischio specifiche sono:

- Governo del Territorio;
- Servizi alla persona.

#### Identificazione del rischio

La fase di identificazione del rischio è finalizzata ad individuare le tipologie di eventi (minacce o opportunità) che incidono sul raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

Nell'ottica di prevenzione della corruzione, l'identificazione degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi. L'individuazione include tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'Amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso non identificato non viene considerato nelle analisi successive, compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

#### Misurazione del rischio

Misurare un rischio significa attribuirgli uno specifico valore.

La valutazione dei rischi è stata effettuata misurando i singoli eventi rischiosi in ordine a due dimensioni: la probabilità che il rischio si possa verificare e l'impatto che possa generare come conseguenza del verificarsi dell'evento.

La stima della probabilità e dell'impatto del rischio è avvenuta, in generale, attraverso opportuni indicatori caratterizzati da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Il **valore stimato della** *probabilità* viene determinato per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei "pesi":

1= molto bassa (Anche in assenza di specifici controlli, non è verosimile che

l'evento si verifichi).

**2= bassa** (Anche in assenza di specifici controlli, la possibilità che l'evento

si verifichi è ridotta. Tuttavia questa eventualità potrebbe

manifestarsi, soprattutto in un'ottica di lungo periodo).

3= alta (In assenza di specifici controlli, la possibilità che l'evento in

questione possa verificarsi è significativa).

**4= molto alta** (In assenza di specifici controlli è da attendersi verosimilmente

che l'evento in questione si manifesti).

Di seguito vengono indicati i criteri presi in esame:

1. Discrezionalità del processo;

2. Rilevanza esterna (rivolto a soggetti esterni);

3. Complessità del processo (coinvolgimento di più soggetti);

4. Valore economico (attribuzione di vantaggi economici derivanti dal processo);

5. Controlli (adeguatezza del sistema di controllo del processo)

Il valore stimato dell'impatto viene determinato per ciascun processo, calcolando la medi aritmetica dei "pesi":

**1=molto bassa** (Il verificarsi dell'evento comporterebbe un impatto assorbibile

nell'ambito della gestione corrente. L'immagine dell'ente resterebbe

sostanzialmente intatta).

**2= bassa** (Il verificarsi dell'evento comporterebbe un danno tale da non

compromettere significativamente l'equilibrio economico e finanziario della gestione corrente. Il danno di immagine risulterebbe contenuto

e comunque gestibile e recuperabile nel breve periodo).

3= alta (Il verificarsi dell'evento comporterebbe un significativo danno di

immagine difficilmente recuperabile nel breve periodo).

4 = molto alta (Il verificarsi dell'evento comporterebbe oltre al danno di immagine

anche l'applicazione di pesanti sanzioni nei confronti dell'ente).

Di seguito vengono indicati i criteri presi in esame:

1. Implicazioni dirette sui diritti fondamentali della persona;

2. Implicazioni economiche e finanziarie correlate alla "magnitudo" delle sanzioni applicabili (questo anche in considerazione del soggetto che commette il reato: organo amministrativo, responsabile apicale, semplice sottoposto);

3. Immagine dell'ente (questo anche con riferimento alla perdita di credibilità nei confronti dei cittadini e stakeholders esterni e degli altri livelli istituzionali).

Assegnando un valore compreso tra 1 (min.) e 4 (max.) a tutte le variabile e applicando la formula IR=  $P \times I$  l'indice di rischio può pertanto assumere valori compresi fra 1 (minima criticità) e 16 (massima criticità), così come descritto nella successiva tabella.

		PROBABILITA'									
IMPATTO		BASSA	1	MEDIO BASSA	2	MEDIO ALTA	3	ALTA	4		
BASSO	1	1.BASSO		2. BASSO		3. BASSO		4. MEDI BASS			
MEDIO BASSO	2	2. BASSO	. BASSO 4. M			6. MEDIO BASSO		8. MEDIO ALTO			
MEDIO ALTO	3	3.BASSO		6. MEDIO 9. 1		9. MEDIO ALTO		12. ALTO			
ALTO	4	4.MEDIO BASSO		8.MEDIO ALT	`O	12. ALTO		16. ALTO	)		

## Allegato: Mappature con misure di carattere generale e settoriale

## Il Monitoraggio

Per individuare i rischi identificando i processi organizzativi che è possibile non siano stati individuati in fase di mappatura è fondamentale attuare un'attività di controllo e monitoraggio estesa a tutto il processo di gestione del rischio.

Non si può ignorare, peraltro, che i rischi non sono statici ma possono variare nel corso del tempo, essendo mutevole il contesto interno ed esterno del Comune: emerge quindi la necessità di un'azione costante di monitoraggio del sistema di gestione del rischio corruzione, in grado di verificarne la funzionalità a fronte di cambiamenti sopravvenuti.

Tale attività consente al Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di valutare quanto le misure di contrasto ai comportamenti non etici messe in atto siano appropriate, conosciute, ed efficaci, comprese e seguite da tutti i dipendenti del Comune di Voghiera.

In particolare, il monitoraggio deve focalizzarsi valutando se:

- le misure adottate perseguano i risultati attesi;
- le procedure adottate siano efficienti;
- le informazioni disponibili siano sufficienti per l'analisi del rischio;
- la conoscenza accumulata abbia supportato la presa di decisioni

Le modalità di controllo ed i relativi indicatori di attuazione sono individuati nelle allegate schede delle singole aree ed attività a rischio.

L'attività di monitoraggio del PTPCT sarà articolata di norma con cadenza semestrale, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

#### 6. LE MISURE DI CONTRASTO GENERALI E OBBLIGATORIE

## **6.1 I CONTROLLI INTERNI**

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento comunale dei controlli interni.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

RESPONSABILITA': Segretario Comunale

Servizio Controlli Interni

PERIODICITA': Controllo semestrale

DOCUMENTI: Regolamento dei Controlli Interni

Report risultanze controlli

#### IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri 1'8 marzo 2013, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Esso completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

I destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale  $n^\circ 57$  del 19/05/2016, come stabilito dal comma 44 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Il Comune di Voghiera, ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito web, nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente. Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l'amministrazione, il Comune di Voghiera ha adeguato gli schemi dei contatti d'appalto, a cura del R.P.C.T. e si impegna a consegnare copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le medesime.

RESPONSABILITA': Responsabile per la prevenzione della corruzione

Posizioni Organizzative

DOCUMENTI: Codice di Comportamento Comunale e ss.mm.

#### 6.2 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano.

L'obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 190 del 6 novembre 2012 all'art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive.

RESPONSABILITA': Posizioni Organizzative/ Segretario Comunale

PERIODICITA': Semestrale (in sede di controllo successivo sugli atti

amministrativi)

DOCUMENTI: Elenco dei procedimenti

Report risultanze controlli

## LA FORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "informazione" proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;

- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

A tali fini, verrà programmato per tutto il personale dipendente un'adeguata formazione ed aggiornamento in ordine alle disposizioni legislative, regolamentari ed organizzative, generali e specifiche dell'Ente, vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

A tale scopo, verrà approntato annualmente un corso di formazione in materia, in una prima fase coinvolgendo i Responsabili dei servizi, che a loro volta ne estenderanno i contenuti al personale dipendente, a titolo meramente esemplificativo, sull'anticorruzione, trasparenza, codice di comportamento, inconferibilità ed incompatibilità agli incarichi e tutto quant'altro possa ritenersi direttamente o indirettamente connesso alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Si precisa che, come ripetutamente chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria espressamente previste da disposizioni normative – quale è, per l'appunto, quella in esame - non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010.

La partecipazione del personale selezionato al piano di formazione rappresenta un'attività obbligatoria.

RESPONSABILITA': Responsabile per la prevenzione della corruzione e

trasparenza

Posizioni Organizzative

PERIODICITA': Annuale

MODALITA': Formazione residenziale oppure mediante convenzione

## ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO 6.2.1 ROTAZIONE DEL PERSONALE

Il P.N.A. definisce la rotazione del personale addetto alle Aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, in quanto l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. A tal fine, ciascun Ente deve adottare, previa informativa sindacale, dei criteri oggettivi generali per attuare la rotazione del personale dirigenziale e del personale che svolge funzioni dirigenziali o altre funzioni di responsabilità.

Come precisato dall'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nella seduta del 24/07/2013, in ogni caso, la rotazione può avvenire solo al termine dell'incarico conferito, la cui durata deve comunque essere contenuta.

Tanto nel P.N.A., quanto nella Conferenza Unificata si è dato atto che l'attuazione della misura della rotazione degli incarichi – seppure auspicata - debba avvenire in modo da tener conto

delle specificità professionali in riferimento alle funzioni dell'Amministrazione e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa.

Il Comune di Voghiera presenta una articolazione dell'organico suddivisa in tre settori come meglio evidenziato nella parte del presente piano riguardante l'analisi del contesto esterno e, in particolare, si evidenzia che gli attuali responsabili hanno competenze e svolgono funzioni tra di loro non fungibili. Per tali considerazioni non appare al momento possibile procedere alla rotazione dei suddetti responsabili.

Nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato nella stessa attività senza rispettare il principio della rotazione, previa adozione da parte del RPCT di idonee misure aggiuntive di prevenzione. Infatti, un'altra misura da usare in combinazione o in alternativa alla rotazione è la articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a:

- a) svolgimento di istruttorie e accertamenti;
- b) adozione di decisioni;
- c) attuazione delle decisioni prese;
- d) effettuazione delle verifiche.

Al contrario, per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Si dà corso alla rotazione straordinaria dei responsabili e dei dipendenti nel caso in cui siano avviati nei loro confronti procedimenti disciplinari e/o penali per fatti che siano ascrivibili a fenomeni corruttivi.

RESPONSABILITA': Responsabile per la prevenzione della corruzione Posizioni Organizzative

#### 6.2.2. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

L'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi", ai sensi del quale "Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Secondo il D.P.R. n. 62/2013, inoltre, "il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

Conseguentemente, nel Codice di comportamento del Comune è stata disciplinata la procedura che il dipendente deve seguire nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di interesse.

Data l'esiguità dell'organico dell'Ente di riferimento, non costituiscono "attività" che

comportano obbligo di astensioni quelle che consistono in operazioni meramente esecutive di atti decisionali previamente adottati dall'Ente, quali, ad esempio, gli ordinativi di incasso, i mandati di pagamento, gli accertamenti tributari emessi dall'Ufficio finanziario, fermo restando il rispetto degli obblighi di imparzialità e parità di trattamento di cui al Codice medesimo e al Codice generale dei dipendenti pubblici.

Con direttiva del RPCT si è disposto che ogni Responsabile di area nell'ambito delle determinazioni gestionali di competenza, inserisca a corredo delle stesse una specifica dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitto d'interesse.

In caso viceversa della verifica della sussistenza di un conflitto d'interesse il responsabile è tenuto a darne tempestiva informazione al RPCT il quale, effettuate le valutazioni del caso, potrà assegnare ad altro responsabile la competenza del relativo procedimento.

#### 6.2.3 SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO. ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Il cumulo di incarichi conferiti dall'Amministrazione ad un unico soggetto (Responsabile o funzionario) può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, circostanza questa che può aumentare il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dipendente medesimo.

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, d'altra parte, può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse che possono, dal canto loro, compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per queste ragioni la L. n. 190/2012 ha modificato anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo in particolare che:

- degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della 1. n. 400 del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; analoga previsione è contenuta nel comma 3 del citato decreto per il personale della magistratura e per gli avvocati e procuratori dello Stato;
- le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento ed i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";
- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce

per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una *black list* di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;

- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti; in questi casi, l'amministrazione pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza; continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione;
- il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni (anagrafe delle prestazioni);
- è disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

# 6.2.4 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI

Il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che

comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

L'interessato presenta annualmente (entro la data del 28 febbraio di ciascun anno) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al richiamato D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

Le dichiarazioni di cui sopra sono altresì pubblicate, entro il 15 marzo di ciascun anno, nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

I Responsabili di P.O. inseriscono all'interno delle determinazioni di competenza una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al richiamato D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. .

#### 6.2.5 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la"convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti" (art. 53, comma 16 ter).

L'ambito della norma deve intendersi riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I dipendenti interessati, pertanto, sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (Responsabili di Area e Responsabili del Procedimento nei casi previsti dall'art. 125,commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi

in violazione del divieto non possono contrattare con l'Ente di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

A tali fini, nei contratti di assunzione di nuovo personale, deve essere inserita una espressa clausola che prevede il divieto, per il dipendente, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente medesimo.

Inoltre, a cura dei Responsabili di Area e dei Responsabili di Procedimento, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti, da attestarsi a cura dell'offerente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I Responsabili di Area, i componenti delle Commissioni di gara, nonché i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali non sia stata presentata la suddetta dichiarazione, ovvero sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

RESPONSABILITA': Segretario Comunale

Posizioni Organizzative

DOCUMENTI: Regolamento per gli incarichi ai dipendenti

Codice di comportamento

#### 6.2.6 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

I Patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il Comune di Voghiera, su proposta del R.P.C.T., ha approvato un proprio patto d'integrità i cui contenuti devono essere riportati nei bandi di gara e nei contratti di affidamento costituendone parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal Comune in dipendenza di ogni singola procedura di gara di valore superiore ad € 5000. I patti di integrità stabiliranno la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei partecipanti alle procedure di gara, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme in denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione. Con tale patto gli aggiudicatari si impegneranno a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto. Parimenti, sempre sulla base dei patti, le ditte aggiudicatarie segnaleranno al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato e/o addetto e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle rispettive gare. Con la sottoscrizione dei patti, le imprese dichiareranno, altresì di non essersi accordate con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza e assumeranno l'impegno di rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti i propri contratti.

Nel caso in cui siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.

RESPONSABILITA': Segretario Comunale

Posizioni Organizzative

#### 6.2.7 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI

L'art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Ai sensi del citato art. 54 bis, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui si a venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra, ovviamente, il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori). Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 10 del D.Lgs. 267/2000.

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente. Ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato, le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante. L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e verrà gestita secondo le modalità indicate nel PTPCT, nel rispetto della normativa vigente e coerentemente a 31 quanto previsto dalla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con l'entrata in vigore della legge 30.11.2017, n. 179 sono state introdotte nuove norme che modificano l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di

lavoro.

Reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi.

L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

Sanzioni per gli atti discriminatori. L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Segretezza dell'identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Blocco della tutela. Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio. L'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Al fine di ottemperare alla disposizioni come sopra introdotte l'Ente si è dotato di una mail dedicata che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione riservata.

#### 7. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione esercita un monitoraggio dell'attività dell'Ente, al fine di segnalare e prevenire le problematicità che di volta in volta potrebbero emergere nella attuazione della strategia di prevenzione della corruzione elaborata con il P.T.P.C.T.

#### 7.1 I RESPONSABILI DI P.O.

I Responsabili devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione. Essi provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

I Responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

#### I Responsabili adottano le seguenti misure:

- verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
- promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
- aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;
- attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per conto dell'ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di una apposita autodichiarazione o l'inserimento di una clausola nei contratti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza con la relazione annuale.

Essi sono individuati come referenti per l'applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione.

Essi trasmettono entro il 15 dicembre di ogni anno al Responsabile per la Prevenzione della

Corruzione una specifica relazione contenente lo stato di attuazione delle misure sopraindicate, le informazioni riguardanti il monitoraggio delle attività delle aree a rischio di cui al presente Piano, la proposta di rotazione del personale assegnato all'area di competenza secondo quanto previsto dal presente Piano. Il modello di tale dichiarazione è contenuto nell'allegato 2. Delle stesse il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ecc, ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice di comportamento.

Nelle relazioni dei Responsabili dovranno essere trattati in modo particolare i seguenti aspetti:

- 1. Le risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione e le altre informazioni sui procedimenti di competenza;
- 2. Gli esiti delle attività formative;
- 3. L'eventuale attività di rotazione del personale;
- 4. Se vi sono state denunce di violazioni e le modalità di relativa gestione;
- 5. L'attestazione dell'inserimento dell'apposita clausola in merito al rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- 6. Le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali e i relativi provvedimenti autorizzativi e di diniego;
- 7. L'attestazione della previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, lettere invito, contratti, del rispetto del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo e del Patto d'integrità;
- 8. Le eventuali richieste riguardanti gli obblighi di astensione dei responsabili dei servizi o dei procedimenti, con i conseguenti provvedimenti adottati;
- 9. Gli eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCPT.

RESPONSABILITA': Segretario Comunale Posizioni Organizzative

#### 8. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ACCESSO CIVICO

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la legge "anticorruzione" che il "decreto trasparenza".

Oggi questa norma è intitolata "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La complessità della norma e delle successive linee guida dell'ANAC, emanate il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno essere fatte ulteriori azioni di formazione, rispetto a quelle già intraprese nel 2017, a supporto dell'implementazione dei vari istituti che, ricordiamolo, sono:

*L'Amministrazione Trasparente*, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet del nostro comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione

- e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
- ➤ <u>L'accesso documentale</u> ex art. 22 e seg. della legge 241/1990, che permane in vigore ed è destinato a particolari procedimenti in cui si richiede un interesse giuridicamente rilevante nell'accesso e successivo utilizzo dei dati oggetto di accesso;
- > <u>L'accesso civico</u> rispetto a tutti i dati che devono essere pubblicati in Amministrazione trasparente
- L'accesso generalizzato rispetto a tutti i dati che non siano oggetto di limitazione speciale.

Questi istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012; nel primo capitolo di questo documento li analizzeremo in modo completo.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti:

"La trasparenza è intesa <u>come accessibilità totale dei dati e documenti</u> detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".

Il PNA 2016 si occupa dei "piccoli comuni" nella "parte speciale" (da pagina 38) dedicata agli "approfondimenti". In tali paragrafi del PNA, l'Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle "gestioni associate": unioni e convenzioni.

La Delibera n.1074 del 21 novembre 2018 dell'Anac di aggiornamento PNA 2018 formula proposte relative agli obblighi di pubblicazione previsti dal Dlgs33/13 cui si riferisce l'allegato 1) della delibera ANAC n.1310/2016.

#### Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi

L'undici novembre 2016, sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è comparso un avviso con cui si dava avvio ad una consultazione pubblica per definire le *Linee Guida* sull'accesso civico.

Il 29/12/2016 sono state emanate, e pubblicate sul sito dell'ANAC, le linee guida definitive; questa amministrazione ha avviato l'attuazione delle misure previste nel documento dell'ANAC. I punti a cui ci si è ispirati in questa opera di elaborazione, ed indicati dal complesso procedimento normativo fin qui perfezionato, si sostanziano in questi passaggi:

- Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184.
- > Con l'emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.

➤ Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente"

#### Gli altri diritti di accesso

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, che raggiunge il suo apice con l'accesso civico.

Si è passato dal previgente al 1990 "segreto d'ufficio" opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge 241/1990 alla definitiva disposizione rispetto all'accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione del Dlgs 33/2013.

In questo contesto di riforma "continua e permanente" della PA rimangono ancora applicabili i seguenti istituti:

#### Il diritto di accesso del consigliere comunale

Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": Art. 43 - Diritti dei consiglieri.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge

#### Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive

Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al PM che si attivi e che l'accesso venga ordinato dal GIP.

#### Accesso ambientale

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

Si intende "informazione ambientale": qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente.

Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.

#### Accesso sugli appalti

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: "nuovo codice degli appalti": Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

L'ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche.

#### Accesso e riservatezza dei dati personali

Previsto dal regolamento Europeo Privacy UE/2016/6 o GDPR l'esercizio di tale diritto soggiace ai limiti di legge.

Il DPO funge da supporto alle strutture competenti e al RPCT in materia di protezione dei dati personali .

Il DPO per il Comune di Voghiera è identificato in Lepida Spa.

Il legislatore ha previsto, sia nell'accesso civico che in quello ordinario, *la notifica ai controinteressati*, che si basa sull'art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute

Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o altre amministrazioni hanno interesse a visionare, potrà in ogni momento opporsi con un'adeguata e motivata nota al comune o al DPO.

#### L'accesso civico generalizzato

Con la nuova definizione, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:

- Basta un'istanza senza motivazione
- > Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante

#### Le esclusioni all'accesso civico generalizzato

Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto così ampio, al di là delle complicazioni pratiche per la loro attività, poteva mettere in pericolo altri

diritti o "posizioni delicate" per l'intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per la tutela della concorrenza commerciale ed industriale.

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all'art. 5 bis comma 6:

"Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, [...], adotta linee guida recanti indicazioni operative."

L'ANAC ha emanato le linee guida già richiamate all'inizio di questo capitolo.

#### L'esercizio dell'accesso civico - l'istanza

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente "detenute" dal comune.

È necessario che il cittadino faccia un'istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l'istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

#### L'avvio del procedimento e la chiusura "semplice"

L'ufficio protocollo comunale a cui perviene l'istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra:

- l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- ufficio relazioni con il pubblico ove istituito;
- ▶ ufficio indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- > al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria"

Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose:

- Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241.
- Accogliere immediatamente l'istanza.
- > Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati

Al comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato si dice che:

"Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione".

I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono:

- > la protezione dei dati personali;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- > gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- > la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- > le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- > il regolare svolgimento di attività ispettive.

#### La chiusura del procedimento dopo l'avviso ai controinteressati

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l'indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l'istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l'istanza:

- > Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto;
- Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti

#### La segnalazione dell'omessa pubblicazione

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l'art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato.

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali siano i parametri di gravità), il responsabile della trasparenza "segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità."

#### La trasparenza e le gare d'appalto

Come abbiamo già accennato il decreto "FOIA" e il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "Nuovo codice dei contratti" hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- > l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- > l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- > l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

#### Il titolare del potere sostitutivo

In questo ente, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il segretario comunale pro tempore o chi ne esercita le funzioni.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali:

"attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi". Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il "titolare del potere sostitutivo".

Come noto, "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia" (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori.

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione Trasparente" pertanto ogni responsabile per gli atti riferibili al suo ufficio di appartenenza ne cura la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al nucleo di valutazione all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Gli adempimenti previsti dalla d.lgs 33\2013 e smi sono oggetto di controllo successivi di regolarità amministrativa.

Nelle note inviate ai responsabili di settore e negli incontri è stato chiarito il concetto della responsabilità delle pubblicazioni in capo ai singoli responsabili, i contenuti del presente piano costituiranno obiettivi di performance sia organizzativa che individuale.

La formazione è da sempre considerata una misura di fondamentale importanza per la prevenzione.

I soggetti responsabili della trasmissione dati e dell'accesso civico, secondo le linee guida – A.N.A.C., sono individuati nei funzionari responsabili della competente posizione organizzativa che curano le pubblicazioni sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» secondo la tabella allegata.

Le posizioni organizzative, nelle attività e procedimenti di loro competenza:

- a) coadiuvano il Responsabile della Trasparenza nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni indicati dal presente piano ;
- b) svolgono un'attività di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- c) assicurano la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati;
- d) svolgono un'attività di monitoraggio e controllo sull'applicazione delle direttive del Responsabile della Trasparenza in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione efficace;
- e) garantiscono, individuando e applicando le soluzioni tecniche più idonee, l'accessibilità e la sicurezza dell'accesso civico;
- f) ricevono le segnalazioni relative alla presenza di contenuti non aggiornati, non pertinenti o non corrispondenti a quelli dei documenti ufficiali;
- g) coordinano e controllano l'attività dei soggetti esterni che operano nell'attività di pubblicazione;
- h) segnalano al Responsabile della Trasparenza il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità.

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati con modalità tali da assicurarne:

- a) la completezza e l'integrità;
- b) la tempestività e il costante aggiornamento;
- c) la facilità di consultazione, la comprensibilità e la chiarezza, compresa la semplicità del linguaggio utilizzato;
- d) l'accessibilità.

Tutti i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo quanto dispone l'articolo 68 del Codice Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

I responsabili dei procedimenti, eventualmente nominati, collaborano con le posizioni organizzative, per gli scopi indicati nei commi precedenti e assicurano:

- a) la conformità dei dati, delle informazioni e dei documenti agli originali;
- b) il rispetto dei limiti alla trasparenza;
- c) il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Sono altresì responsabili gli organi politici e i responsabili di servizio che devono fornire i dati per la pubblicazione di propria competenza

Resta ferma la responsabilità dei soggetti indicati nei commi precedenti per la pubblicazione di dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza di terzi.

#### LE RESPONSABILITÀ

A titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella riguardante le responsabilità previste dalle normative vigenti a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione, dei Responsabili di Area e dei dipendenti:

			RESPONSA	ABILITA'			
Tipologia	Sanzione	Responsab ile Anticorruzione e Trasparenza	Organo politico	Responsabili di Area	Dipendenti	Articolo di legge	note
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.	La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale.	X				Art. 1, comma 8, L. 190/2012	
FORMAZIONE DEL PERSONALE Il responsabile (Segretario Comunale -							
Responsabile Anticorruzione), entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce procedure	La mancata predisposizione del						
appropriate per selezionare e	piano e la mancata adozione delle		56			Art. 1,	

			RESPONSA	ABILITA'			
Tipologia	Sanzione	Responsab ile Anticorruzione e Trasparenza	Organo politico	Responsabili di Area	Dipendenti	Articolo di legge	note
formare, ai sensi del comma 10 L. 190/2012, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11L.190/2012 (dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di	procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale.	X				comma 8, L. 190/2012	
Commissione, all'interno dell'amministrazion e, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato	Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 L. 190/2012 risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;	X	57			Art. 1, commi 12 e 13 L. 190/2012	

Responsab ile Tipologia Sanzione Anticorruzione politico di Area Dipendenti legge	
e Trasparenza politico di Area regge	note
b) di aver vigilato	
sul	
funzionamento e	
sull'osservanza	
del piano.	
Il comma 13, L.	
190/2012,	
quantifica l'entità	
della	
responsabilità	
disciplinare, a	
carico del	
responsabile della	
prevenzione che	
"non può essere	
inferiore alla	
sospensione dal	
servizio con	
privazione della	
retribuzione da un	
minimo di un mese	
ad un massimo di	
sei mesi".	

			RESPONSA	ABILITA'			
Tipologia	Sanzione	Responsab ile Anticorruzione e Trasparenza	Organo politico	Responsabili di Area	Dipendenti	Articolo di legge	note
	Salvo che il fatto costituisca reato, l'ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981,	X	X				Si ricorda che, secondo quanto previsto dal "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione deila corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento", emanato dall'ANAC in data 9 settembre 2014, si considera "Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell'organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure
	n. 689, una <b>sa</b> nzione amministrativa		59				specifiche introdotte in

			RESPONSA	ABILITA'			
Tipologia	Sanzione	Responsab ile Anticorruzione e Trasparenza	Organo politico	Responsabili di Area	Dipendenti	Articolo di legge	note
Omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.	non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.					Art. 19, comma 5, lett. b) D.L. 90/2014	relazione alle esigenze dell'amministrazion e interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano e omesso controllo	Il responsabile (Segretario Comunale - Responsabile Anticorruzione) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, per ripetute violazioni delle misure di prevenzione nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato	X			Art. 1, comma 14, L. 190/2012. Art. 6 Codice di Comportame nt o Comunale	
Violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano	La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazio ne, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.		х	X	Art. 1, comma 14, L. 190/2012. Art. 6 Codice di Comportame nt o Comunale	

					1	
	L'inadempimento					
	degli obblighi di					
	pubblicazione					
	previsti dalla					
	normativa vigente					
	e il rifiuto, il					
	differimento e la					
	limitazione					
	dell'accesso civico,					
	al di fuori delle					
	ipotesi previste					
	dall'articolo 5-bis,					
	costituiscono					
	elemento di	37	37			
	valutazione della	X	X			
	responsabilita'					
	dirigenziale,					
	eventuale causa di					
	responsabilita' per					
	danno					
	all'immagine					
	dell'amministrazio					
	ne e sono					
	comunque valutati					
	ai fini della					
	corresponsione					
	della retribuzione					
	di risultato e del					
	trattamento					
	accessorio					
	collegato alla					
	performance				Art. 46 del	
Responsabilità per	individuale dei				d.lgs. n. 33	
la violazione degli	responsabili.				del 2013.	
obblighi di	Il responsabile				Art. 1,	
trasparenza	non risponde				comma 33,	
	dell'inadempiment				L.	
	o degli obblighi di				190/2012	
	cui al comma 1 se					
	prova che tale					
	inadempimento e'					
	dipeso da causa a					
	lui					
	non imputabile.					
	Obblighi di					
	pubblicazione dei					
	dati relativi agli					
	enti pubblici					
	vigilati, e agli enti					
	di diritto privato in					
	controllo pubblico,					
	nonche' alle					
	partecipazioni in				Art. 22,	
Responsabilità per	societa' di diritto				comma 2 e	
la violazione degli	privato - La				art. 47,	
obblighi di	violazione degli				comma 2	
trasparenza	obblighi di				del d.lgs. n.	
Hasparciiza	pubblicazione dei		X	X	33	
					del 2013.	
	dati relativi agli enti				4012010.	

	pubblici				
	vigilati, e agli				
	enti di diritto				
	privato in				
	controllo				
	pubblico, nonche'				
	-				
	alle partecipazioni				
	in societa' di				
	diritto privato di				
	cui all'articolo 22,				
	comma 2 dlgs.				
	33/2013, da'				
	luogo ad una				
	sanzione				
	amministrativa				
	pecuniaria da 500				
	a				
	10.000 euro a				
	carico del				
	responsabile della				
	violazione.				
	Sono previste				
	sanzioni				
	amministrative				
	pecuniarie da 500				
	а				
	10.000 euro				
	per la mancata o				
	incompleta				
	comunicazione				
	delle informazioni				
	e dei dati di cui				
	all'articolo 14,				
	concernenti la				
	situazione				
	patrimoniale				
	complessiva del				
	titolare				
	dell'incarico al				
	momento				
	dell'assunzione in				
	carica, la titolarita				
INCARICHI	di imprese, le				
POLITICI - per la					
mancata o	azionarie proprie,				
incompleta	del coniuge e dei				
comunicazione delle				Art. 47	
informazioni e dei		37		D.lgs.	
dati di cui		X		33/2013	
all'articolo 14	compensi cui da			55/2010	
del D.Lgs. 33/2013	diritto l'assunzione				
	della carica; la				
	sanzione è a carico				
	del responsabile				
	della mancata				
	comunicazione dei				
	dati;				

				1	1	
	Sono previste					
	sanzioni					
	amministrative					
	pecuniarie da 500					
	a					
	10.000 euro per il					
	dirigente che non					
	effettua la					
	comunicazione ai					
	sensi dell'articolo					
	14, comma 1-ter,					
	relativa agli					
DIRIGENTI/P.O	emolumenti					
dirigente che non	complessivi					
effettua la	percepiti a carico					
comunicazione ai	della finanza					
sensi	pubblica, nonche'		X	X	Art. 47	
dell'articolo14,co1-	nei confronti del				D.lgs.	
ter,	responsabile della				33/2013	
	mancata					
	pubblicazione dei					
	dati di cui al					
	medesimo articolo					
	Sono previste					
	sanzioni					
	amministrative					
	pecuniarie nei					
	confronti del					
	responsabile della					
	mancata					
	pubblicazione dei					
	dati di cui					
	all'articolo 4-bis,					
	comma 2					
	("Ciascuna					
DATI RELATIVI AI	amministrazione					
PAGAMENTI	pubblica sul				Art. 47	
DELL'ENTE	proprio sito		X	X	D.lgs.	
	istituzionale, in				33/2013	
	una parte					
	chiaramente					
	identificabile della					
	sezione					
	CODUTE		1	l .	l .	I

"Amministrazione		
trasparente", i dati		
sui propri		
pagamenti e ne		
permette la		
consultazione in		
relazione alla		
tipologia di spesa		
sostenuta,		
all'ambito		
temporale di		
riferimento		
e ai beneficiari.")		

Al fine di consentire un'immediata lettura delle azioni e delle misure preventive sono state predisposte singole tabelle e la necessaria modulistica di seguito riportate:

Codice di comportamento:	
Riferimenti normativi	- Art. 54 del D.Lgs. 165/2001 come modificato
	dalla L. 190/2012
	- D.P.R. 62/2013
	- CCNL
Misure da attuare negli anni 2021-2022-2023	Monitoraggio ed eventuali aggiornamenti del
	Codice di Integrativo di Comportamento
Soggetti competenti all'adozione delle misure	- I dipendenti comunali
	- Responsabili di Area/Settore

Rotazione del Personale:	
Riferimenti normativi:	- Art. 1, comma 4, lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b) L. 190/2012 - Art. 16, comma 1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001
Misure da attuare anni 2021-2022-2023	In materia di rotazione del personale delle Pubbliche amministrazioni, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 – al comma 221, dell'articolo 1, prevede che non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.  Entro il 31.03. inoltre, tutti i dipendenti, ai fini dell'aggiornamento annuale della propria situazione devono trasmettere ai Responsabili di Area/Settore dell'Ente il modulo avente ad oggetto "Dichiarazione interessi finanziari e conflitto di interessi", attraverso il quale gli stessi valutino le eventuali situazioni poste alla propria attenzione L'amministrazione potrà adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.
Soggetti competenti all'adozione delle misure	- Responsabili di Area/Settore

Obbligo di astensione del dipendente	
in	
caso di conflitto di interesse:	
Riferimenti normativi	- Art. 6 bis della Legge 241/1990
	- D.P.R. 62/2013
	- Codice di comportamento
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	comunale
Misure da attuare anni <b>2021-2022- 2023:</b>	- il dipendente informa per iscritto il Responsabile di
2023:	area/settore di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti
	con soggetti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli
	ultimi tre anni; Le suddette informazioni devono essere
	rese dal dipendente all'atto dell'assegnazione al Settore e,
	in fase di aggiornamento periodico, all'atto della
	instaurazione di ciascun rapporto.
	- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere
	attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto,
	anche potenziale, di interessi con interessi personali, del
	coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
	grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi
	natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti
	dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
	sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente, prima di
	assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
	gli interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
	interessi con la funzione pubblica assegnatagli e dichiara
	se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o
	economiche che li pongano in contatti frequenti con il
	Settore di appartenenza o che siano coinvolti nelle
	decisioni o nelle attività inerenti il Settore stesso. Le
	comunicazioni di cui al periodo precedente devono essere
	aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta
	all'anno.
	- Il dipendente comunica per scritto, con congruo termine
	di preavviso, al responsabile di area e di settore di
	appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragioni, di
	astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o
	ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
	di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge
	o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
	organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
	pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
	significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
	tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di
	associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o
	stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente
	ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
	convenienza.
	Il presente Piano contiene il modulo n 1. "dichiarazione
	interessi finanziari e conflitti di interesse – dipendenti" da
	far compilare ai dipendenti di questa Amministrazione per
	il rispetto dell'art. 4 del Codice di comportamento
	comunale.

Soggetti competenti all'adozione della	- I dipendenti comunali
misura	

Conflitto di interessi relativo ai consulenti e	
collaboratori dell'Ente:  Riferimenti normativi	Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Kliefilliefiti Hoffilativi	
	•
Soggetti competenti all'adozione della misura	D.P.R. 62/2013 Codice di comportamento comunale  Il consulente/collaboratore prima del conferimento dell'incarico dovrà dichiarare: -l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione Comunale; -di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse dell'Ente; - di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico; - di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Voghiera e delle norme negli stessi contenute; - l'elenco dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali.  Il Responsabile di Area/settore competente attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012. La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente   Consulenti e collaboratori".  Tutti i moduli indicati ("dichiarazione assenza conflitto interesse consulenti e collaboratori", "dichiarazione altri incarichi consulenti e collaboratori" e "ATTESTAZIONE assenza conflitto interesse consulenti e collaboratori")
	sono contenuti nel presente Piano, moduli nn. 2, 3,
	4.
Soggetti competenti all'adozione della misura	Tutti consulenti/collaboratori del Comune di
Soggetti competenti an adozione dena inisura	Voghiera
	Responsabili di Area/Settore
	responsabili di rica/ settore

Svolgimento incarichi d'Ufficio – Attività ed	
incarichi extraistituzionali:	
Riferimenti normativi	Art. 53, comma 5 del D.lgs. 165/2001, come
	modificato dall'art. 1, comma 42 della legge
	190/2012
Misure eventuali da attuare 2021-2022-2023	Adozione di un "Regolamento per la disciplina
	delle incompatibilità, cumulo di impieghi e
	incarichi del personale dipendente"
Soggetti competenti all'adozione delle misura	- Responsabile dell'Area Affari Generali,
Soggetti competenti all'attuazione del	- Responsabile dell'Area Affari Generali,
Regolamento	Dipendenti

Inconferibilità/Incompatibilità per incarichi	
dirigenziali: Riferimenti normativi	- CAPI II, III, IV, V e VI del D.Lgs. 39/2013 - Art. 15, 17, 18, 19 e 20 del D.lgs. 39/2013
	- Linee Guida in materia di accertamento delle
	inconferibilità e delle incompatibilità degli
	incarichi amministrativi da parte del
	responsabile della prevenzione della corruzione.
	Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e
	incompatibili (Determinazione n. 833 del 3
	agosto 2016)
Misure da attuare anni <b>2021-2022-2023</b>	Predisposizione della modulistica necessaria
	alla presentazione, da parte del Responsabile di
	Area/Settore all'atto del conferimento dell'incarico, della dichiarazione sulla
	insussistenza di una delle cause di
	inconferibilità/incompatibilità (il modulo n. 5
	"Verifica assenza cause di inconferibilità e
	incompatibilità responsabili di
	Area/Settore" è contenuto nel presente Piano) pubblicata sul sito dell'amministrazione, nella
	sezione "Amministrazione Trasparente".
	La presente dichiarazione è condizione per
	l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
	E' stato inoltre predisposto un apposito modulo n. 6 anch'esso contenuto nel presente
	n. 6 anch'esso contenuto nel presente Piano, "Verifica assenza cause di inconferibilità e
	incompatibilità Segretario generale" per
	attestare ed accertare
	l'inconferibilità/incompatibilità dell'incarico di
	Segretario comunale in quanto incarico amministrativo di vertice; anche questa
	amministrativo di vertice; anche questa dichiarazione è pubblicata sul sito
	dell'amministrazione, nella sezione
	"Amministrazione Trasparente".
	Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs.
	39/2013, nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla
	insussistenza di una delle cause di
	incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.
	L'amministrazione accetterà solo dichiarazioni
	alle quali venga allegata l'elencazione di tutti
	gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da
	questo subite per i reati commessi contro la
	pubblica amministrazione.
	L'istruttoria svolta ai fini della verifica della
	dichiarazione viene valutata dal RPC e
	dall'ANAC ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico in capo all'organo di
	indirizzo, nell'ambito del procedimento
	sanzionatorio di cui all'art. 18 d.lgs. n. 39/2013.

Soggetti competenti all'adozione delle misure	Responsabili di Area/Settore	
	Segretario Comunale	

Lo svolgimento di attività successiva alla		
cessazione del rapporto di lavoro:		
Riferimenti normativi	Art. 53 D.Lgs. 165/2001 come modificato	
	dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012	
Misure da attuare anni 2021-2022-2023	Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16	
	ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo le	
	indicazioni fornite nel Piano Nazionale	
	Anticorruzione, si prevede che:	
	- nei contratti di assunzione del personale sia	
	inserita la clausola che prevede il divieto di	
	prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro	
	subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni	
	successivi alla cessazione del rapporto nei	
	confronti dei destinatari di provvedimenti	
	adottati o di contratti conclusi con l'apporto	
	decisionale del dipendente;	
	- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli	
	affidamenti, anche mediante procedura	
	negoziata, sia inserita la condizione soggettiva	
	di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque di non	
	aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	
	per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto. Occorre inserire nella	
	modulistica contenente le dichiarazioni sul	
	possesso dei requisiti di ordine generale, la seguente dicitura "Di non aver concluso	
	contratti di lavoro subordinato o conferito	
	incarichi professionali in violazione del	
	divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter con	
	dipendenti di questo Ente che, negli ultimi tre	
	anni di servizio, hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali o di aver concluso	
	contratti di lavoro subordinato o conferito	
	incarichi professionali a detti dipendenti per un	
	triennio dalla loro	
	cessazione dal servizio presso questo Ente";	
	- sia disposta l'esclusione dalle procedure di	
	affidamento nei confronti dei soggetti per i quali	
	sia emersa la situazione di cui al punto	
	precedente;	
	- si agisca in giudizio per ottenere il	
	risarcimento del danno nei confronti degli ex	
	dipendenti per i quali sia emersa la violazione	
	dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter,	
	d.lgs. n. 165 del 2001	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	-Responsabili di Area/Settore	

Monitoraggio dei rapporti fra		
amministrazione e soggetti terzi:		
Riferimenti normativi	art. 1, comma 9 lett. e) L. 190/2012 e art. 4 de	
	Codice di comportamento comunale	
Misure anni <b>2021-2022-2023</b> Inserire nei bandi di gara, nei cont		
	provvedimenti di autorizzazione, concessione o	
	erogazione di vantaggi economici ai fini della	
	verifica di eventuali relazioni di parentela o	
	affinità coi dipendenti, la dichiarazione "di	
	essere a conoscenza che gli obblighi di condotta	
	previsti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di	
	comportamento comunale trovano applicazione	
	nei propri confronti e nei riguardi dei propri	
	collaboratori. Si procederà alla risoluzione del	
	contratto in	
	caso di violazione degli obblighi suddetti".	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	- Dipendenti	
	- Responsabili di Area/Settore	

Formazione di commissioni assegnazioni a	odi	
Formazione di commissioni, assegnazioni a uffici, conferimento di incarichi dirigenziali		
caso di condanna penale per		
delitti contro la pubblica amministrazione:		
Riferimenti normativi -Art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 come modifi		
Kliefillienti normativi		
	dall'art. 1, comma 46, L. 190/2012	
	- art. 16, comma 1. lett. l-quater D. Lgs.	
	165/2001	
	- art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20 della	
	L. 190/2012	
W. 1 10001 0000 0000	- Capo II d.lgs. n. 39 del 2013	
Misure da attuare anni <b>2021-2022-2023</b>	Obbligo di verifica dell'insussistenza di	
	eventuali precedenti penali a carico dei	
	dipendenti e/o dei soggetti cui si intende	
	conferire incarichi nelle seguenti circostanze:	
	- all'atto della formazione delle commissioni per	
	l'affidamento di commesse o di commissioni di	
	concorso nel decreto di nomina della	
	commissione si dovrà dare atto	
	dell'insussistenza di precedenti penali	
	attraverso l'apposito modulo n. 7 "verifica	
	assenza pendenze penali nella formazione	
	commissioni e assegnazione uffici" contenuto	
	nel Piano;	
	- all'atto del conferimento degli incarichi	
	dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art.	
	3 del d.lgs. n. 39 del 2013, attraverso l'apposito	
	modulo "Verifica assenza cause di	
	inconferibilità e incompatibilità responsabili di	
	Area/Settore" precedentemente citato, n.5;	
	- all'atto dell'assegnazione di dipendenti	
	dell'area direttiva agli uffici che presentano le	
	caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs.	
	n. 165 del 2001 attraverso l'apposito modulo	
	n.7"verifica assenza penali formazione	
	commissioni e assegnazione uffici", citato.	
	L'accertamento sui precedenti penali avviene	
	mediante dichiarazione sostitutiva di	
	certificazione resa dall'interessato nei termini e	
	alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del	
	2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).	
	Si prevede inoltre che:	
	-negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi	
	siano inserite espressamente le condizioni	
	ostative al conferimento;	
	- le commissioni di concorso per il reclutamento	
	del personale devono essere composte da almeno	
	due membri dotati di competenze specifiche	
	rispetto alla posizione da ricoprire.	

Soggetti competenti all'adozione delle misure	-Responsabili di Area/Settore

Tutela del dipendente che effettua		
segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower):		
Riferimenti normativi	-Art. 54 bis D.Lgs. 165 /2001	
	Art. 6 Codice di comportamento comunale	
Misure da attuare anni 2021-2022-2023	A gennaio 2015 è stato istituito un protocollo riservato dell'ANAC per permettere ai pubblici dipendenti di segnalare gli illeciti che dovessero verificarsi nell'Ente di appartenenza.  Il protocollo è in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente, assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.  Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.  L'Ente si doterà di idonea mail da indirizzare al RPCT che assicuri la segretezza del segnalatore.	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Responsabile del Settore Sistemi Informativi e telefonia	

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la	
società civile:	
Riferimenti normativi	Codice di comportamento
	comunale
Misure da attuare anni <b>2021-2022-2023</b>	Attuazione delle norme previste dal Codice di
	comportamento comunale
Soggetti competenti all'adozione delle misure	- Dipendenti
	- Responsabili di Area/Settore

Monitoraggio tempi procedimentali:		
Riferimenti normativi:	Art. 1, comma 9, lett. d) della L. 190/2012	
Misure da attuare anni 2021-20222023	Monitoraggio periodico dei tempi procedimentali Attestazione sul rispetto dei tempi procedimentali da parte dei Responsabili di Area entro il 31 gennaio dell'anno successivo	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	-Responsabili di Area/Settore e procedimento	

Patti di Integrità:		
Riferimenti normativi:	Art. 1, comma 17, della L. 190/2012	
Misure da attuare anni 2021-2022-2023	Attuazione delle misure necessarie per l'applicazione del Patto di Integrità adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. del	
Soggetti competenti all'adozione della misura	- Responsabile di Area/Settore	

Informatizzazione dei Processi:			
Misure da attuare anni 2021-2022-2023	Nel 2016 sono entrate a regime nuo		
	procedure informatiche che permettono un		
	migliore flusso informatizzato tra le varie		
	banche dati dell'Ente, anche al fine di		
	alimentare i dati in Amministrazione		
	Trasparente.		
	Si procederà con l'eventuale adeguamento ed		
	implementazione di ulteriori dati da pubblicare		
	nelle sezioni previste in "Amministrazione		
	Trasparente".		
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Responsabili di Area/Settore		
	Responsabile del Settore Sistemi Informativi e		
	telefonia		

Cronoprogramma		
ATTIVITA'-MISURA	DATA	AGGIORNAMENTO
Nomina del Responsabile per la	In caso di sostituzione	tempestivo
prevenzione della corruzione e		
per la trasparenza e del soggetto		
a cui attribuire il potere		
sostitutivo in caso di inerzia ai		
sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L.		
241/1990 e relativa		
comunicazione all'ANAC		
Trasparenza – D. Lgs. 33/2013	in corso	tempestivo
Eventuali aggiornamenti al	In caso di aggiornamenti	tempestivo
Codice di Comportamento		
Adozione e pubblicazione Piano	Entro il 31 marzo 2021	annuale
Triennale Prevenzione della		
Corruzione e della Trasparenza		
Pubblicazione e trasmissione dati	Entro il 31 gennaio	annuale
affidamenti ex AVCP, ora ANAC		
Eventuali adeguamenti al	In caso di aggiornamenti	tempestivo
Regolamento per la disciplina		
degli incarichi extraistituzionali		
del personale dipendente		
Introduzione obiettivi nel PEG	obiettivi da inserire nel PEG 2021	annuale
(perfomance organizzativa ed		
individuale) per l'attuazione del		
piano triennale e misure di		
prevenzione		
Monitoraggio sul rispetto tempi	Attestazione da parte dei Responsabili	annuale
procedimentali	di Area entro il 31 marzo	
Presentazione Relazione	31 marzo 2021	annuale
Responsabile Anticorruzione		

### Dichiarazione interessi finanziari e conflitto di interessi - dipendenti

Al responsabile di Area/Settore competente

OGGETTO: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse –Codice di comportamento comunale PRIMA SEZIONE
PRIMA SEZIONE
Il/la Sottoscritto/a Dipendente di questa Amministrazione, con la presente dichiarazione comunica che negli ultimi tre anni:
NON ha/ha avuto rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con soggetti privati
ha/ha avuto rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con soggetti privati. In tal caso, precisa inoltre che:
☐ in prima persona, o i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione:
☐ tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al Settore di appartenenza, limitatamente alle pratiche affidate:
Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all'atto dell'assegnazione al Settore e, in fase di aggiornamento periodico, all''atto della instaurazione di ciascun rapporto.
SECONDA SEZIONE
Il/la sottoscritto/a dipendente di questa Amministrazione, prima di assumere le funzioni, comunica altresì all'amministrazione che:
• non ha interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica assegnatagli
• ha interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica assegnatagli:
• non ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il Settore di

appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il Settore stesso

ività e di o:
ni ai a opia

Dichiarazione assenza conflitto di interesse consulenti e collaboratori

Al responsabile di Area/Settore competente

OGGE	ETTO: Dichiarazi	one di assenza di siti	uazioni, a	nch	e potenziali, d	di confli	tto di interess	е
Il/la	Sottoscritto/a		nato/a	a		il		
C.F./1	P.I							

#### **DICHIARA**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione Comunale;
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse dell'Ente;
- di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico;
- di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Voghiera e delle norme negli stessi contenute.

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data

Firma

#### Dichiarazione altri incarichi consulenti e collaboratori

Al responsabile di Area/Settore competente

OGGETTO: Elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali

#### DATI DEL CONSULENTE:

NOME	
COGNOME	
PARTITA IVA/CODICE FISCALE	

Ente conferente l'incarico	Tipologia di incarico	Oggetto dell'incarico	Durata dell'incarico		Compenso (lordo) annuo per	Tipologia di attività professionale
					lo svolgimento dell'incarico	svolta

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

T	D'
Luogo e Data	Firma

Attestazione del Responsabile di Area/Settore sull'assenza di conflitto di interesse dei consulenti e collaboratori
OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
Il/la Sottoscritto/a
ATTESTA
Che sulla base di quanto dichiarato dal Consulente /collaboratore
Luogo e Data Firma

Verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Responsabili di Area/Settore

All'Amministrazione Comunale di Voghiera (FE)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

II/La sottoscritto/a	nato/a a	il
residente a	Via /P.zzan	
	e-mail	
	caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 2000, sotto la sua personale responsabilità	uso di att
	DICHIARO	
L'insussistenza di cause di inconferibil 2013, ed in particolare :	lità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del l	D.Lgs. 39/
ai fini delle cause di inconferib	ilità, in fase di prima attuazione:	
reati previsti dal capo I del titolo i dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: altrui (art. 316); Malversazione a erogazioni a danno dello Stato (art della funzione (art. 318); Corruz Corruzione in atti giudiziari (art. 319-quater); Corruzione di person alla corruzione (art. 322); Peculato corruzione e istigazione alla corrufunzionari delle Comunità europecutilizzazione d'invenzioni o scoperutilizzazione di segreti di ufficio (aro ritardo di obbedienza commesso 329); Interruzione di un servizio danneggiamento di cose sottoposte dall'autorità amministrativa (art. 319)	anche con sentenza non passata in giudicato, por II del libro secondo del codice penale (disposizione Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita per 1. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per 1. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per 1. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere una incaricata di un pubblico servizio (art. 320); 10, concussione, induzione indebita dare o promettazione di membri degli organi delle Comunità eu 1. 22-bis) Abuso di ufficio (art. 325); Rivert. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 320) da un militare o da un agente della forza pub pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sote a sequestro disposto nel corso di un procedimenta 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla costo nel corso di un procedimento penale o da	dell'errore dell'errore dell'errore dell'errore de l'esercizione (art. 319); atilità (art. Istigazione ere utilità ropee e de (art. 323); elazione della (art. 323); elazione della (art. 323); con penale de l'estrazione de

	di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dal Comune di Voghiera (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
	di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Voghiera (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
	di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio del Comune di Voghiera (comune che conferisce l'incarico) (art. 7, comma 2, D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico);
	di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Emilia Romagna (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)
	di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Emilia Romagna, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del D.lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)
	ai fini delle cause di incompatibilità:
	di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:
pu en ind en	Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle bbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli ti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono compatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in ti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce acarico.
	di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:
2.	Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle

pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:
<b>2.</b> Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
OPPURE
□ che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013 :

regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

L'amministrazione accetterà solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto, nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

(N.B. ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. 39/2013 si intendono:

- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni; )

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In base all'art. 20 D. Lgs. 39/2013, l'interessato deve presentare la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico. La presente dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

La presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito del Comune di Voghiera (ente che ha conferito l'incarico).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013, ferma ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

#### <u>Trattamento dati personali :</u>

essere stato/a informato/a. ai sensi dell'art.13 del Il/In Sottoporitto/a dichiara Regola rticolare, che tali da finalità per le quali la

ii/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi d
mento UE2016/2016 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in par
ti saranno trattati, anche con strumenti informatici . esclusivamente per le
a presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Il dichiarante

Verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Segretario generale

#### All'Amministrazione Comunale di Voghiera (FE)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

		nato/a a	
		Via /P.zza	
		e-mail	
		nel caso di dichiarazioni non veritie	
falsi,	richiamate dall'art. 76 DPR 44	45/2000, sotto la sua personale re	sponsabilità
		DICHIARO	
		DICHIARO	
		eribilità ed incompatibilità, ai sens	si e per gli effetti del D.Lgs. 39/
2013,	ed in particolare :		
	ai fini delle cause di inconfe	eribilità, in fase di prima attuazion	<u>.e:</u>
re da al: er de Co 31 al: co fu ut o 32 da da co	ati previsti dal capo I del tito all'art. 3 D.lgs. 39/2013) e citrui (art. 316); Malversazion ogazioni a danno dello Stato (ella funzione (art. 318); Contruzione in atti giudiziari (art. 9-quater); Corruzione di per la corruzione (art. 322); Peculorruzione e istigazione alla conzionari delle Comunità euro dilizzazione d'invenzioni o scopilizzazione di segreti di ufficio ritardo di obbedienza comme (29); Interruzione di un servizionneggiamento di cose sottopo all'autorità amministrativa (article)	na, anche con sentenza non passa olo II del libro secondo del codice ioè: Peculato (art. 314); Peculato e a danno dello Stato (art. 316- (art. 316-ter); Concussione (art. 317- ruzione per un atto contrario a rt. 319-ter); Induzione indebita a consona incaricata di un pubblico so lato, concussione, induzione indebi prruzione di membri degli organi oppe e di Stati esteri (art. 322-bis perte conosciute per ragione d'ufficio o (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. esso da un militare o da un agenzio pubblico o di pubblica necesso oste a sequestro disposto nel corso rt. 334); Violazione colposa di do disposto nel corso di un procedir	penale (disposizione prevista mediante profitto dell'errore -bis); Indebita percezione di 17); Corruzione per l'esercizio di doveri d'ufficio (art. 319); dare o promettere utilità (art. servizio (art. 320); Istigazione di dare o promettere utilità, delle Comunità europee e di s) Abuso di ufficio (art. 323); dicio (art. 325); Rivelazione ed Omissione (art. 328); Rifiuto ente della forza pubblica (art. sità (art. 331); Sottrazione o di un procedimento penale o veri inerenti alla custodia di
		e ricoperto cariche, nei due anni Comune di Voghiera (art. 4, comma	
			89
		precedenti, svolto in proprio at	

	di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio del Comune di Voghiera (comune che conferisce l'incarico) (art. 7, comma 2, D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico);
	di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Emilia Romagna (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico);
	di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Emilia Romagna, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del D.lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico);
	ai fini delle cause di incompatibilità:
	di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
pui ent inc	Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle bbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono ompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce carico.
	di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
pui am	Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle bbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e ministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo olgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è colata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
	di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
inc	Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli arichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono ompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, tosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge

23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non	trovarsi	nelle	cause	di	incompatibilità	di	cui	all'art.	11	comma	3	del	D.lgs.	39/2	2013
come d	li seguito	riport	tato:												

- 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
  - con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
  - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

#### **OPPURE**

	che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs. 39/2013 :	
• • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

L'amministrazione accetterà solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto, nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In base all'art. 20 D. Lgs. 39/2013, l'interessato deve presentare la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause <u>di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico</u>. La presente dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

La presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito del Comune di Montecatini Terme (ente che ha conferito l'incarico).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013, ferma ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

<b>Trattamento</b>	dati	personali	:

]	I1/La	Sottoscritto/a	dichiara	di	essere	stato/a	informato/a,	ai	sensi	dell'art.13
Regolan	nento	UE 2016/679	circa il tra	ttan	nento dei	dati pers	sonali raccolti,	ed i	n partic	colare, che
tali dat	i sarar	nno trattati, an	che con st	rum	enti info	rmatici .	esclusivament	е ре	r le fin	alità per le
quali la	prese	nte dichiarazior	ne viene res	sa.						

Luogo e data

Il dichiarante

Verifica assenza pendenze penali nella formazione di commissioni

All'Amministrazione Comunale di Voghiera (FE)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità a membro di commissione per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi, ad assegnatario ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati e a membro di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

II/La						
	residente a					
	pevole delle sanzioni pena	li, nel caso di dichiar	azioni non veritiere	, di for	mazion	e o uso di atti falsi,
richia						
dall'ar	t. 76 DPR 445/2000, sotte	o la sua personale re	sponsabilità			
		DICH	IIARO			
REATI DELL' conda second l'acces agli uj alla c vanta contra contri La di	N ESSERE STATO COND PREVISTI NEL CAPO I I ART. 35 BIS DEL d. Lgs. 1 nnati, anche con sentenza do del codice penale:: a) n eso o la selezione a pubbli fici preposti alla gestione concessione o all'erogazione ggi economici a soggetti pu ente per l'affidamento di la couti, sussidi, ausili finanzia esposizione prevista al con issioni e la nomina dei rela	DEL TITOLO II DEL 65/2001 ("Coloro che non passata in giud on possono fare part ci impieghi; b) non podelle risorse finanzia ne di sovvenzioni, co bblici e privati; c) non lavori, forniture e ser ari, nonche' per l'attrinma 1 integra le le	LIBRO SECONDO e sono stati icato, per i reati pre e, anche con compi ossono essere asse rie, all'acquisizione contributi, sussidi, a possono fare parte vizi, per la concess buzione di vantagg	DEL ( evisti no ti di se gnati, o di ben ausili e delle o sione o i econo	CODICI capo greteric anche c i, serviz finanzi commiss l'eroga mici di	E PENALE AI SENSI  I del titolo II del libro  I, di commissioni per  ion funzioni direttive,  ii e forniture, nonche'  ari o attribuzioni di  sioni per la scelta del  zione di sovvenzioni,  qualunque genere. 2.
trattat	Trattamento dati person Il/La Sottoscritto/a dici 16/679 circa il trattame i, anche con strumenti razione viene resa.	hiara di essere stato ento dei dati person	ali raccolti, ed in j	partico	lare , c	he tali dati saranno
	Luogo e data					
		Il dich	iarante			